

IL SUNTO RAGIONERIA

A cura di Patrizia Ruffini



I del 9 gennaio 2026

Il 2026 si apre con cambiamenti rilevanti per gli enti locali.

Dopo l'approvazione della legge di bilancio 2026 (L. 199/2025) e del decreto Milleproroghe (D.L. 200/2025), l'attenzione degli operatori è ora rivolta alla **riforma della Corte dei conti**, che entrerà in vigore il prossimo 22 gennaio (**legge 1/2026**).

Una riforma destinata a incidere in modo concreto sulla gestione finanziaria e sull'attività amministrativa degli enti locali, richiedendo un'attenta lettura delle nuove regole e delle loro ricadute operative.

Proprio per offrire un primo orientamento su ciò che cambia e su come affrontare le novità introdotte, stiamo organizzando un incontro formativo specifico rivolto agli enti locali, in programma il 3 febbraio, con l'obiettivo di fornire strumenti utili per l'attività quotidiana.

Guardando agli ultimi provvedimenti approvati nel 2025, merita inoltre attenzione la **nuova legge sulla concorrenza (L. 190/2025)**, un intervento che avrà effetti operativi significativi e che sarà oggetto di un prossimo approfondimento.

Scadenzario

Per poter scaricare le scadenze aggiornate occorre utilizzare il seguente [link](#).

Attualità di rilievo



IFEL. Legge di bilancio 2026: prima nota sintetica ANCI-IFEL

È stata pubblicata nella G.U. n. 301 del 30.12.2025 la LEGGE 30 dicembre 2025 , n. 199 (legge di bilancio per il 2026).

In allegato la nota sintetica ANCI-IFEL che riporta tutte le norme di interesse per Comuni e Città Metropolitane tra cui ad esempio:

Interventi di rigenerazione urbana (Art.1, comma 23)

La norma disciplina la fattispecie in cui gli eventuali interventi di rigenerazione urbana previsti da specifiche leggi regionali, anche di demolizione e ricostruzione, che prevedano:

- a) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale;
- b) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse,
- c) l'ammissibilità delle modifiche alla destinazione d'uso,
- d) le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi esistenti, possano riferirsi ad edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta per cui sia stato rilasciato o conseguito (quindi anche con silenzio assenso) il titolo abilitativo in sanatoria anche ai sensi della legge 28 febbraio 1985 n. 47, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e del decreto legge 30 settembre, n. 269 convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326.

Lo scopo del legislatore parrebbe quello di superare orientamenti giurisprudenziali – anche molto recenti – che tendono a limitare fortemente la trasformabilità degli immobili condonati (secondo alcune sentenze, trattandosi di interventi eseguiti in contrasto con la disciplina urbanistica-edilizia, tali immobili si possono solo ‘manutenere’, e se eventualmente demoliti non possono essere ricostruiti).

Definizione agevolata in materia di tributi delle regioni e degli enti territoriali (Art.1, commi 102-110)

La norma riprende una facoltà inserita nello schema di decreto delegato per l'attuazione dell'art. 14 della Delega fiscale, assegnando agli enti locali e alle Regioni la possibilità di introdurre sui tributi e sulle entrate patrimoniali di propria competenza – con particolare (ma non esclusivo) riguardo a crediti di difficile esigibilità – forme di definizione agevolata che prevedano l'esclusione o la riduzione degli interessi o anche delle sanzioni, al fine di favorire lo smaltimento dei crediti pregressi.

La norma prevede l'emanazione di un atto regolamentare locale che richiede, entro un termine non inferiore a 60 giorni, l'adempimento di obblighi tributari precedentemente in tutto o in parte non adempiuti, con esclusione degli interessi ed eventualmente anche delle sanzioni. La definizione agevolata può intervenire anche nei casi di procedure di accertamento già in corso o di controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'ente locale.

Nel caso in cui sia la legge statale a prevedere forme di definizione agevolata, gli enti locali possono introdurre, anche nei casi di affidamento dell'attività di riscossione a società miste o in house, analoghe forme di definizione agevolata per assicurare ai contribuenti il medesimo trattamento tributario. Possono essere oggetto di definizione agevolata i tributi disciplinati e gestiti dalle regioni e dagli enti locali, con esclusione dell'imposta regionale sulle attività produttive, delle compartecipazioni e delle addizionali a tributi erariali.

La norma non è coordinata con la nuova rottamazione dei carichi iscritti a ruolo tra il 2000 e il 2023, disposta con l'art. 23 dello stesso ddl Bilancio, che interviene sui carichi di competenza dell'Agenzia delle entrate e degli enti previdenziali e non reca alcun dispositivo attraverso il quale gli enti territoriali possano segnalare l'adesione anche per le entrate di propria competenza già affidate alla riscossione di AdE-R.

Fondo per le attività socioeducative a favore dei minori (Art. 1, commi 222-223)

Come richiesto da ANCI, la norma stabilizza, a decorrere dal 2026, il fondo di 60 milioni annui a favore del potenziamento dei centri estivi, dei servizi socio- educativi comunali e dei centri con funzione educativa e ricreativa che svolgono attività a favore dei minori. Criteri di riparto e monitoraggio degli interventi finanziati sono demandati ad un decreto del Ministro per le politiche della famiglia da emanarsi entro il 30 marzo di ogni anno.

Disposizioni in materia di detassazione del trattamento accessorio (Art. 1, comma 237)

La norma – per il 2026 – consente anche ai dipendenti di Comuni e Città Metropolitane di scegliere

di assoggettare i compensi per il trattamento economico accessorio, comprensivi anche delle indennità di natura fissa e continuativa, entro il limite di 800 euro, ad un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 15%. La norma si applica solo ai dipendenti titolari di un reddito di lavoro non superiore a 50mila euro.

Modifica al Codice dei contratti pubblici per attuazione PNRR (Art. 1, comma 623)

La disposizione, al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi del PNRR, modifica la disciplina delle penali e premi di accelerazione previsti dal codice degli appalti.

In particolare, modifica l'articolo 126, comma 2, del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 sui premi di accelerazione, prevedendo la possibilità di utilizzare a tal fine anche il 50 per cento delle economie derivanti dai ribassi d'asta.

Si prevede, infine, che tale possibilità non infici il ricorso al FOI di cui all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 15 maggio 2022, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

Modifiche in materia di approvazione del bilancio consolidato (Art. 1, commi 647- 648)

Spostamento termini per l'approvazione del bilancio consolidato. I termini in questione sono prorogati stabilmente dal 30 settembre al 31 ottobre di ciascun anno, attraverso modifiche agli articoli 151 e 161 del TUEL.

L'obbligo di invio del consolidato alla BDAP è fissato entro 7 giorni dal nuovo termine di approvazione. Conseguentemente, sono estese alle violazioni di invio del bilancio consolidato le sanzioni di cui al dl 113/2016 (blocco delle assunzioni fino all'avvenuta approvazione ed invio alla BDAP).

Leggi l'[articolo](#).



Ministero dell'Interno. Differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2026/2028 degli enti locali

Il decreto del Ministero dell'Interno datato 24 dicembre 2025 ha ufficializzato lo spostamento al 28 febbraio 2026 del termine entro cui gli enti locali devono deliberare il bilancio di previsione per il triennio 2026/2028.

Questo rinvio è stato concesso a seguito delle sollecitazioni inviate da ANCI e UPI, le quali hanno evidenziato forti criticità dovute all'incertezza interpretativa delle norme inserite nella legge di bilancio 2026 e alla notevole complessità tecnica necessaria per definire il riparto del Fondo di solidarietà comunale e del Fondo sperimentale di equilibrio.

Tuttavia, l'applicazione di questa proroga è soggetta a precise condizioni stabilite dal decreto legislativo n. 118 del 2011. La normativa specifica infatti che il differimento non costituisce una facoltà generica per tutti i comuni e le province, ma deve essere adottato esclusivamente dagli enti che si trovano in una reale condizione di impossibilità operativa causata dalle motivazioni indicate nel decreto ministeriale. Di conseguenza, le amministrazioni che non sono direttamente colpite da tali impedimenti tecnici o normativi hanno l'obbligo di proseguire il normale iter di approvazione, puntando a concludere il processo entro la scadenza ordinaria del 31 dicembre per evitare il ricorso prolungato all'esercizio provvisorio.

Leggi l'[articolo](#).



Gazzetta Ufficiale. Pubblicato in G.U. il DL 31 dicembre 2025, n. 200, Milleproroghe 2026

E' stato pubblicato in G.U. n. 302 del 31-12-2025 il decreto legge 31 dicembre 2025, n. 200 “

Disposizioni urgenti in materia di termini normativi” , c.d. “Milleproroghe 2026” .

Il nuovo pacchetto di previsioni introduce importanti misure a sostegno del tessuto produttivo e del lavoro, confermando fino al 31 dicembre 2026 le attuali modalità operative del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Parallelamente, viene concesso più tempo a piccole e microimprese, incluse quelle attive nel turismo e nella somministrazione, che avranno ora la possibilità di stipulare contratti assicurativi contro i rischi catastrofali entro la scadenza del 31 marzo 2026.

Sul fronte della sanità e della sicurezza, si rinnova fino alla fine del 2026 lo “scudo penale” per gli esercenti le professioni sanitarie, la cui responsabilità resta limitata ai soli casi di colpa grave. Nello stesso ambito, viene estesa la validità della graduatoria relativa alla procedura speciale di reclutamento per la qualifica di vigile del fuoco, garantendo la copertura dei ruoli fino al termine del 2026.

Per quanto riguarda la tutela delle famiglie e la gestione del territorio, il legislatore ha disposto la proroga del Contributo per l'autonoma sistemazione a favore dei cittadini colpiti da calamità naturali fino al 31 dicembre 2026. Entro la medesima data dovrà inoltre concludersi l'attività istruttoria finalizzata alla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni, passaggio fondamentale per l'assetto dei servizi ai cittadini.

Infine, le misure economiche e regolatorie prevedono per tutto il 2026 il blocco dell'aggiornamento biennale delle sanzioni per violazioni del Codice della strada, evitando così l'adeguamento dei costi delle multe. Restano inoltre valide fino al 30 settembre 2026 le procedure semplificate per lo svolgimento delle assemblee di società ed enti, mantenendo le modalità speciali introdotte nel periodo emergenziale del 2020.

Leggi l'[articolo](#).



Riforma Corte dei Conti. Legge 1/2026

Sarà in vigore dal 22 gennaio 2026 la legge 7 gennaio 2026, n. 1, che ridefinisce la responsabilità amministrativa e modifica i controlli della Corte dei conti.

Leggi l'[articolo](#).

Contabilità



Rassegna. Manovra: Comuni, al Nord avanzo da 4 miliardi e al Centro-Sud deficit da 3,1 miliardi

Nella versione finale della manovra 2026, tra le poche concessioni agli enti locali spicca l'allentamento delle regole per l'impiego dell'avanzo di amministrazione libero. La novità riscrive l'articolo 187, comma 2 del Dlgs 267/2000, mantenendo inalterate le finalità prioritarie legate a copertura dei debiti fuori bilancio e salvaguardia degli equilibri, se non è possibile ricorrere a mezzi ordinari.

Al netto di queste due priorità, la quota libera dell'avanzo potrà essere utilizzata per spese correnti non permanenti, investimenti ed estinzione anticipata dei prestiti, senza un ordine di priorità tra queste destinazioni.

È confermata la norma che consente di utilizzare l'eventuale quota del risultato di amministrazione «svincolata», in sede di approvazione del rendiconto e sulla base della determinazione definitiva della quota accantonata all'Fcdc, per finanziare lo stanziamento dello stesso fondo iscritto nel

preventivo dell'esercizio successivo.

Dai rendiconti 2024 trasmessi alla Bdap al 16 dicembre 2025, che coprono il 99% degli enti, emerge un avanzo di amministrazione complessivo a livello nazionale pari a 762.769.317,84 euro. Il dato aggregato nasconde situazioni molto differenziate, con enti in disavanzo accanto ad altre con risultati positivi. Le divergenze sono marcate anche sul piano territoriale: il Nord registra un avanzo libero di 3,916 miliardi di euro, mentre il resto del Paese presenta un disavanzo complessivo di 3,153 miliardi di euro.

Tra le novità introdotte della manovra è poi estesa al 2026 la possibilità di effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratti con banche, intermediari finanziari e Cdp, anche durante l'esercizio provvisorio.

Le operazioni potranno essere autorizzate con deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di procedere alle iscrizioni nel bilancio di previsione, così come per la sospensione della quota capitale delle rate di ammortamento in scadenza.

È prevista inoltre l'estensione, fino al 2028, della possibilità di utilizzare liberamente le economie derivanti da rinegoziazioni, che in assenza di deroga dovrebbero invece essere destinate agli investimenti. Il libero utilizzo riguarda le risorse generate da operazioni di rinegoziazione dei mutui e dal riacquisto di titoli obbligazionari emessi, comprese le operazioni di sospensione della quota capitale dei finanziamenti.

La deroga viene quindi estesa all'intero triennio dei bilanci di previsione 2026-2028, attualmente all'esame della maggior parte dei consigli comunali e provinciali. Sono già 4.264 i Comuni — su un totale di 7.898 — che hanno trasmesso alla Banca dati delle amministrazioni pubbliche il nuovo strumento di programmazione, pari al 54% del totale, tenendo conto sia di quelli approvati dal Consiglio e dalla Giunta, sia di quelli trasmessi all'organo esecutivo.

Leggi l'[articolo](#).



Rassegna. Piccole opere, il progetto evita i freni contabili

Una svolta attesa da oltre un anno e mezzo per i piccoli enti locali. Con la manovra 2026 viene superata una delle principali criticità applicative del nuovo Codice appalti: le risorse destinate a opere sotto i 150 mila euro potranno restare nel Fondo pluriennale vincolato (Fpv) anche senza l'impegno dei lavori entro il 31 dicembre, evitando il rientro automatico negli avanzi e garantendo continuità alla programmazione degli investimenti.

Nel rendiconto potranno infatti essere conservate nell'Fpv le risorse destinate a opere non ancora impegnate sotto i 150 mila euro, al ricorrere di specifiche condizioni.

La norma aggiorna il principio contabile della gestione finanziaria dell'allegato 4/2 al Dlgs 118/2011. Così si affronta una distorsione emersa con il Codice dei contratti e l'innalzamento della soglia per gli affidamenti diretti da 40 a 150mila euro. In assenza dell'affidamento dei lavori entro il 31 dicembre, la norma attuale prevede che le somme generino economie di spesa, confluyendo nel risultato di amministrazione disponibile, destinato o vincolato in base alla fonte di finanziamento. Gli effetti più penalizzanti riguardano le opere finanziate con avanzo disponibile: se la progettazione è affidata ma non si completa l'iter di affidamento dei lavori, le risorse, a fine esercizio, rientrano in avanzo. Per poterle nuovamente destinare agli interventi programmati è necessario attendere il rendiconto successivo.

La modifica interviene sull'allegato 4/2 al Dlgs 118/2011, aggiungendo in coda al paragrafo 5.4.9 un nuovo periodo. Fermo restando le procedure previste dall'articolo 50 del Dlgs 36/2023 per i contratti sotto soglia, per favorire la tempestiva realizzazione degli investimenti, al termine dell'esercizio le risorse accantonate nell'Fpv per spese non ancora impegnate sono conservate nel Fondo determinato in sede di rendiconto, a condizione che siano interamente accertate le entrate a copertura dell'investimento e sia completata la verifica del progetto di fattibilità tecnico-economica, con formale affidamento della progettazione esecutiva. Nell'esercizio successivo, in

assenza dell'aggiudicazione, le risorse accertate ma non impegnate confluiscono nel risultato di amministrazione disponibile, per la riprogrammazione dell'intervento; l'Fpv è ridotto di pari importo. Con la manovra 2026, gli enti locali potranno applicare la nuova disciplina già nel riaccertamento dei residui 2025. Diventa quindi decisivo procedere all'affidamento della progettazione esecutiva entro fine anno, per conservare nell'Fpv vincolato l'intera opera, in particolare per gli interventi finanziati con avanzo libero.

Leggi l'[articolo](#).



Rassegna. Cdp, al via la rinegoziazione dei mutui 2026: oltre 5.500 enti locali coinvolti

Prenderà avvio nei primi mesi del 2026 la nuova operazione di rinegoziazione dei mutui di Cassa Depositi e Prestiti, alla quale potranno aderire circa due terzi degli enti locali. L'iniziativa consentirà di rimodulare il profilo di rimborso di un bacino potenziale di circa 115mila prestiti, per un debito residuo complessivo pari a 21,7 miliardi di euro. I potenziali beneficiari sono oltre 5.500 enti locali, tra Comuni, Province e Città metropolitane.

La circolare n. 1310/2025 dell'Istituto definisce le tipologie di prestiti rinegoziabili e disciplina la procedura di adesione e di perfezionamento dell'operazione. Con un successivo avviso, atteso nei primi mesi del 2026, saranno comunicati i termini del periodo di adesione e sarà messo a disposizione di ciascun ente l'elenco dei prestiti concedibili alla rinegoziazione, corredato dalle relative condizioni economiche.

I prestiti rinegoziati nell'ambito dell'operazione non potranno essere oggetto di ulteriori iniziative di rinegoziazione promosse da CdP fino al 31 dicembre 2028.

Possono accedere alla rinegoziazione i prestiti ordinari o flessibili, a tasso fisso o variabile, con oneri di ammortamento interamente a carico del bilancio dell'ente beneficiario e in ammortamento al 1° gennaio 2026. È inoltre richiesto che i prestiti presentino, alla medesima data, un debito residuo pari o superiore a 10.000 euro e una scadenza dell'ammortamento successiva al 31 dicembre 2033.

Rientrano nell'operazione anche i prestiti originari già rinegoziati nell'ambito di precedenti iniziative attivate da CDP successivamente alla trasformazione in società per azioni, nonché quelli rinegoziati ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 20 giugno 2003. Sono inoltre ammessi i prestiti intestati a enti in procedura di dissesto, a condizione che, al momento della domanda, risulti approvata l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato di cui all'articolo 259 del Testo unico degli enti locali, con decreto del Ministro dell'interno in base all'articolo 261, comma 3.

I prestiti rinegoziabili da ciascun ente saranno esclusivamente quelli indicati nello specifico elenco che CdP renderà disponibile, con le relative condizioni applicate, attraverso una sezione dedicata del proprio sito istituzionale (www.cdp.it).

Secondo quanto previsto dal contratto di rinegoziazione, i prestiti oggetto dell'operazione presenteranno, tra l'altro, le seguenti caratteristiche: debito residuo rinegoziato pari a quello in essere al 1° gennaio 2026; pagamento, dal 30 giugno 2026 al 31 dicembre 2027, di rate semestrali comprensive di quota capitale, ciascuna pari all'1,50% del debito residuo iniziale, e di quota interessi calcolata al tasso fisso post rinegoziazione; pagamento, dal 30 giugno 2028 fino alla scadenza, di rate semestrali costanti posticipate, comprensive di quota capitale e interessi calcolati al medesimo tasso; scadenza dell'ammortamento coincidente con quella originaria.

La circolare disciplina inoltre in modo puntuale le modalità di adesione, dalla scelta delle condizioni economiche alla presentazione della domanda e al perfezionamento del contratto. Per accedere all'operazione, l'ente dovrà aver approvato il bilancio di previsione 2026 o la relativa variazione.

Con il perfezionamento del contratto di rinegoziazione, eventuali domande di rimborso anticipato

con effetto al 30 giugno 2026, di riduzione con effetto al 1° luglio 2026 e di variazione dell'ente pagatore si intenderanno automaticamente revocate. Eventuali richieste di diverso utilizzo dei prestiti originari presentate dopo il 1° luglio 2026, ove autorizzate, produrranno effetti sui corrispondenti prestiti rinegoziati.

Infine, con il perfezionamento del contratto, l'ente prende atto che i prestiti rinegoziati non potranno essere oggetto di ulteriori operazioni di rinegoziazione promosse da CdP fino al 31 dicembre 2028. Leggi l'[articolo](#).



Rassegna. Arconet accelera sui principi contabili: pronti i correttivi dopo la manovra 2026

La Commissione Arconet ha anticipato le modifiche ai principi contabili alla luce delle novità introdotte dalla legge di bilancio 2026. L'esame dello schema di decreto, avvenuto nella seduta del 10 dicembre, dovrebbe approdare all'approvazione definitiva nel corso della riunione di gennaio, successivamente all'entrata in vigore della legge 199/2025.

Tra le principali novità figura l'intervento sui principi contabili relativi all'utilizzo dell'avanzo corrente vincolato formatosi nell'esercizio precedente, nonché l'adeguamento dell'allegato 10 al Rendiconto, finalizzato a consentire una corretta evidenziazione di queste quote.

A partire dal 2026, gli enti locali in disavanzo potranno, in deroga ai limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 145/2018, utilizzare le quote dell'avanzo vincolato di parte corrente formatosi nell'esercizio precedente. L'applicazione della deroga è tuttavia subordinata alla verifica, successiva all'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente, del recupero della quota di ripiano del disavanzo iscritta nelle previsioni definitive dell'esercizio N-1 e del rispetto dell'equilibrio di bilancio di parte corrente (O/2) nello stesso esercizio, dal quale risulta la formazione dell'avanzo vincolato.

Ne consegue che la deroga potrà essere utilizzata solo dopo l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente e non troverà quindi applicazione nel bilancio di previsione e nella relativa nota integrativa, salvo i casi di approvazione del bilancio di previsione nel corso dell'esercizio provvisorio, successivamente all'approvazione del rendiconto.

La Commissione si è poi soffermata nuovamente sull'esame della proposta di adeguamento degli allegati 4/1 e 4/2 in materia di previsioni di cassa, già oggetto di discussione nelle sedute del 22 ottobre e del 26 novembre scorsi.

Alla luce dei contributi pervenuti dai componenti, la proposta emersa dal confronto conferma le tre condizioni già inserite nella versione presentata il 22 ottobre, senza introdurre ulteriori appesantimenti procedurali:

1. il totale delle previsioni di pagamento non deve superare la somma del fondo di cassa iniziale e del totale delle previsioni di riscossione;
2. il totale delle previsioni di cassa delle spese, al netto delle partite di giro, non deve essere inferiore alla somma dei residui passivi e degli stanziamenti di competenza, al netto di:

- spese da pagare nell'esercizio successivo;
- spese oggetto di contenzioso non destinate a chiudersi nell'anno;
- fondo pluriennale vincolato di spesa;
- fondi di accantonamento, ad eccezione dei fondi di riserva;

3. il totale delle previsioni di cassa delle entrate, al netto delle partite di giro, non deve superare la somma degli stanziamenti di competenza e dei residui attivi dell'esercizio precedente, al netto sia del Fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde) iscritto in bilancio sia di quello accantonato nel risultato di amministrazione.

La Commissione ha inoltre esaminato la proposta di aggiornamento di due note dei prospetti degli equilibri dello schema di bilancio di previsione (allegato 9 al Dlgs 118/2011), relative all'utilizzo

delle quote del risultato di amministrazione presunto costituite da fondi vincolati e da accantonamenti risultanti dall'ultimo rendiconto approvato.

Infine, è stato avviato il primo esame dello schema di decreto ministeriale di aggiornamento degli allegati al Dlgs n. 118 del 2011. L'approvazione definitiva del provvedimento è stata rinviata alla prossima riunione, successiva all'approvazione della legge di bilancio 2026.

Leggi l'[articolo](#).



Rassegna. Fondo crediti, come funziona la riduzione accelerata dopo la manovra 2026

La legge di bilancio 2026 apre una corsia preferenziale per gli enti locali più efficienti nella riscossione delle entrate, consentendo di accelerare la riduzione del Fondo crediti di dubbia esigibilità (Fcde) iscritto nel bilancio di previsione. La misura, prevista dall'articolo 1, comma 659, della legge 199/2025, premia i miglioramenti accertati nella capacità di incasso rispetto alla media del triennio precedente.

Dalle carte di lavoro della Commissione Arconet (resoconto del 26 novembre) emergono i dettagli operativi della nuova modalità di determinazione del Fondo, definita metodo accelerato, alternativa a quella ordinaria.

A partire dal bilancio di previsione 2027-2029, città metropolitane, province, comuni e unioni di comuni che accertino un miglioramento della propria capacità di riscossione potranno, in via facoltativa, determinare il Fcde secondo il metodo accelerato. L'applicazione è consentita in sede di approvazione dei bilanci di previsione 2027-2029, 2028-2030 e 2029-2031.

In via eccezionale e limitatamente al bilancio 2026-2028, l'utilizzo del metodo accelerato è ammesso già in sede di assestamento. In tal caso, a seguito dell'approvazione del rendiconto 2025, le amministrazioni devono aver verificato entrambe le seguenti condizioni:

- il miglioramento della capacità di riscossione 2025 di una o più entrate rispetto alla media del triennio 2023-2025 oppure, per gli enti che considerano anche le riscossioni in conto residui dell'anno successivo, il miglioramento della capacità di riscossione 2024 rispetto alla media del triennio 2022-2024;
- la formale attivazione di un progetto di durata almeno triennale finalizzato all'accelerazione della capacità di riscossione, volto a rendere strutturale il miglioramento accertato.

In sede di assestamento del bilancio di previsione 2026-2028, per le entrate che evidenziano un miglioramento della riscossione nel rendiconto 2025, la percentuale di accantonamento al Fcde può essere rideterminata in misura pari al complemento a 100 della capacità di riscossione 2025, calcolata come rapporto percentuale tra incassi di competenza 2025 e accertamenti del medesimo esercizio.

Per gli enti che determinano il Fcde includendo anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente (metodo n+1), la percentuale di accantonamento è invece pari al complemento a 100 della capacità di riscossione 2024, determinata dal rapporto tra incassi di competenza 2024, sommati agli incassi 2025 in conto residui 2024, e accertamenti 2024.

In sede di approvazione del bilancio di previsione 2027-2029 si applicano le stesse percentuali di accantonamento al Fcde utilizzate in sede di assestamento del bilancio 2026-2028, determinate sulla base dei risultati del rendiconto 2025. Gli esempi forniti dalla Commissione illustrano le modalità di determinazione degli stanziamenti anche per i bilanci di previsione successivi, fino al 2030-2032.

A decorrere dal bilancio di previsione 2031-2033 tornerà applicabile la modalità ordinaria di determinazione del Fcde, basata sui risultati degli ultimi cinque esercizi.

Nell'utilizzo del metodo accelerato va tuttavia tenuto presente che la semplificazione incide esclusivamente sul Fcde iscritto nel bilancio di previsione, mentre restano invariate le modalità di

accantonamento del Fondo in sede di rendiconto. Inoltre, il metodo può essere applicato esclusivamente alle entrate per le quali sia stato effettivamente registrato il miglioramento della riscossione.

La legge di bilancio 2026 prevede infine l'aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011, al fine di monitorare gli effetti dell'applicazione del nuovo metodo. In particolare, la Commissione Arconet propone l'aggiornamento dell'allegato C allo schema di bilancio di previsione, relativo al Fcde, mediante l'introduzione di una ulteriore colonna, nonché la modifica del paragrafo 9.9 del principio contabile applicato concernente la programmazione, per disciplinare le modalità di compilazione della nuova colonna riservata agli enti che adottano il metodo accelerato.

Da ultimo, viene richiamata l'importanza dell'emanazione del decreto di ridefinizione delle modalità di trasmissione dei Dati contabili analitici (Dca) alla Bdap, con particolare riferimento ai residui, ai fini del monitoraggio degli effetti del nuovo metodo di calcolo del Fcde, come previsto dalla legge di bilancio 2026.

Leggi l'[articolo](#).



Rassegna. Milleproroghe, un anno in più per i Lep dell'autonomia

La proroga della entrata in vigore dei testi unici sulle sanzioni tributarie, sui tributi erariali minori, sulla giustizia tributaria, sui versamenti e sulle riscossioni, nonché sulle imposte di registro e sugli altri tributi indiretti è la disposizione più rilevante che produce effetti per gli enti locali contenuta nel testo del decreto legge 200/2025, in vigore dal 1° gennaio 2026 e che completa la manovra di fine d'anno.

Il provvedimento, come è ormai d'abitudine negli ultimi anni, si articola nello spostamento dei termini per singoli ministeri e per la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Si devono inoltre segnalare la prosecuzione del supporto del Dipartimento della Protezione Civile alle amministrazioni locali per le verifiche della vulnerabilità degli edifici privati, lo spostamento della scadenza entro cui le Regioni e gli enti locali possono presentare istanza alla agenzia del Demanio per il trasferimento a titolo gratuito di immobili statali e il rinvio dell'adeguamento delle sanzioni per le violazioni del Codice della Strada all'inflazione.

In materia di personale, le uniche proroghe riguardano i termini di validità di alcune graduatorie statali e la prosecuzione delle esenzioni in vigore in materia di mobilità volontaria in uscita dal ministero della Giustizia e sui comandi ad altre Pa dei dipendenti dei ministeri dell'Interno e della Giustizia.

Mancano nel testo del Governo le proroghe dei termini per la prosecuzione dei progetti di lavori socialmente utili e di pubblica utilità e per la stabilizzazione di questo personale. Ci sono invece gli spostamenti di obblighi contributivi e previdenziali, compresi quelli per i collaboratori coordinati e continuativi. Manca inoltre la tradizionale proroga del differimento della entrata in vigore della obbligatorietà della gestione associata delle funzioni fondamentali da parte dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti o 3.000 se montani: tale vincolo è stato infatti abrogato, anche se nel frattempo non sono arrivate, e non sembrano essere neppure in arrivo, le attese nuove disposizioni di riforma della gestione associata e dell'ordinamento degli enti locali.

Tra le altre disposizioni che producono effetti sulle attività degli enti locali, si devono segnalare per rilievo le proroghe per il completamento delle attività istruttorie relative ai Livelli Essenziali delle Prestazioni; dei termini per la utilizzazione dei contributi per le autonome sistemazioni nei Comuni dell'area flegrea; delle semplificazioni connesse all'avvio di Amco Spa, la nuova società pubblica per la riscossione dei tributi; dell'adeguamento dei capitali per le società di riscossione dei tributi locali; della scadenza per l'adozione dei piani per la messa in sicurezza e la limitazione dei danni degli istituti e luoghi cultura tutelati che sono di proprietà delle Pa e degli enti locali e infine dell'entrata in vigore dell'obbligo di assicurazione contro i rischi catastrofali degli esercizi per

somministrazione con una dimensione ridotta.

Leggi l'[articolo](#).



Corte dei Conti. Questionario debiti fuori bilancio 2024: comunicata la scadenza

Si informano gli utenti che, tramite il servizio “Questionari finanza territoriale”, accessibile dal portale dei Servizi on line della Corte dei conti, è disponibile alla compilazione il questionario Debiti fuori bilancio 2024 per i profili RSF e RIDC di Comuni, Province e Città metropolitane. La data di scadenza per la compilazione del questionario è il 31 gennaio 2026.

Leggi l'[articolo](#).



Corte dei Conti. Canoni patrimoniali: il semplice sollecito non salva il dirigente dal danno erariale

La Sezione d'Appello della Corte dei conti per la Sicilia, con la sentenza n. 59/A/2025, ha ribadito i principi della responsabilità amministrativa in materia di danno erariale derivante da mancate entrate. Il caso analizzato riguarda l'occupazione prolungata di un impianto sportivo comunale da parte di una società calcistica dopo la scadenza del contratto. Nonostante l'assenza di un titolo valido e la nota crisi finanziaria della società, l'amministrazione ha continuato a consentire l'uso della struttura per permettere l'iscrizione ai campionati, omettendo però di avviare azioni concrete di recupero crediti. Questa inerzia ha portato alla definitiva irrecuperabilità delle somme a causa del fallimento della società utilizzatrice.

Il Collegio ha ravvisato una condotta gravemente negligente nel mancato avvio della riscossione coattiva, interpretando tale omissione come un palese disinteresse verso le finanze pubbliche. La sentenza sottolinea che, in presenza di occupazioni senza titolo, i dirigenti non possono limitarsi a semplici solleciti formali, ma hanno il dovere di attivare procedure esecutive basate sulle tariffe vigenti. Tale responsabilità sussiste indipendentemente dall'assenza di un contratto formale o di direttive politiche specifiche, poiché la tutela del patrimonio dell'ente rientra tra i doveri gestionali autonomi del funzionario.

Un punto centrale della decisione riguarda l'impossibilità di compensare il danno finanziario con presunti vantaggi sociali o d'immagine derivanti dall'attività sportiva. La Corte ha chiarito che non può essere applicata la compensazione tra perdite e benefici se manca un nesso causale unico tra il fatto dannoso e l'utilità ricevuta. Inoltre, non sono state ammesse in detrazione le spese di manutenzione e guardiania sostenute dal privato, poiché si trattava di oneri già previsti a suo carico e che quindi non hanno generato alcun arricchimento aggiuntivo per il Comune.

In conclusione, la condanna del dirigente e dell'assessore coinvolti è stata confermata, sebbene l'importo dell'addebito sia stato ridotto in considerazione della complessità della vicenda e della generale inerzia degli organi politici. La pronuncia funge da monito per la pubblica amministrazione, evidenziando come il ritardo nell'escussione delle garanzie o nel recupero dei crediti prima di un fallimento rappresenti un elemento determinante per l'accertamento della colpa grave.

Leggi l'[articolo](#).



Corte dei Conti. Cessione dei crediti tributari e patrimoniali

Gli enti locali hanno la facoltà di cedere a soggetti qualificati i propri crediti pecuniari certi, liquidi ed esigibili, siano essi di natura tributaria o patrimoniale, con l'eccezione dei crediti contributivi. Tale operazione è percorribile qualora le ordinarie azioni di riscossione coattiva non abbiano dato esito positivo.

Se la riscossione era stata precedentemente affidata all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, la cessione richiede che l'ente torni a essere l'unico titolare del credito, operazione che si concretizza attraverso il previo scarico dei ruoli secondo la normativa vigente al momento del trasferimento.

Per dare corso a queste operazioni, l'amministrazione deve obbligatoriamente integrare il proprio regolamento di contabilità con una disciplina specifica che ne regoli modalità e condizioni applicative. La scelta del cessionario deve avvenire tramite una procedura competitiva rivolta a soggetti idonei, tenendo conto che il prezzo di cessione sarà fisiologicamente inferiore al valore nominale del credito. Questa minore entrata deve essere motivata da un'analisi tecnica che dimostri l'esigenza di ottenere liquidità immediata e la maggiore convenienza della cessione rispetto alla prosecuzione delle procedure coattive, valutando anche le opzioni di riaffidamento dei carichi ed evitando così un ulteriore aggravio di costi per l'ente. Infine, la cessione deve avvenire esclusivamente nella forma *pro soluto*, trasferendo interamente al compratore il rischio di insolvenza del debitore.

Leggi l'[articolo](#).

Risorse



IFEL. Bonus rifiuti: pubblicato il Documento Anci-Sgate per la trasmissione dei dati ai Comuni

Con la Delibera 355/2025/R/rif, ARERA ha approvato il Testo unico per la regolazione delle modalità applicative per il riconoscimento del bonus sociale rifiuti (TUBR).

Inoltre, ha definito le modalità di scambio dati tra i diversi soggetti individuati per l'erogazione del bonus rifiuti, così come l'attribuzione dei ruoli e dei titolari ai fini del trattamento dei dati in ottemperanza al Codice della Privacy.

Il documento Anci-Sgate definisce le modalità di messa a disposizione e trasmissione dei dati necessari all'erogazione del Bonus sociale rifiuti da parte di SGAtè verso i Gestori territorialmente competenti (GTRU individuati e designati dall'Ente erogatore) e dai GTRU verso SGAtè.

In particolare, definisce:

Le regole tecniche per l'iscrizione a SGAtè degli Operatori in qualità di Utenti di SGAtè;

Il modello generale del Processo e il flusso operativo delle comunicazioni;

Le specifiche tecniche del Processo che descrivono:

I servizi, le operazioni ed i dati del Processo;

Il formato e i tracciati dei file.

Leggi l'[articolo](#).



Ministero dell'Interno. Riparto fondo spese assistenza minori

allontanati dalla casa familiare

Il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 19 novembre 2025, corredato dell'allegato A "Nota metodologica" e allegato B "Piano di riparto" recante: "Criteri e modalità di riparto, per l'anno 2025, del fondo con dotazione di 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, istituito al fine di contribuire alle spese sostenute dai comuni per l'assistenza ai minori per i quali sia stato disposto l'allontanamento dalla casa familiare con provvedimento dell'autorità giudiziaria", di cui all'articolo 1, commi da 759 a 765, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, registrato alla Corte dei Conti il 17 dicembre 2025, n. 4715, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della repubblica Italiana n.301 del 30 dicembre 2025. Leggi l'[articolo](#).



ANCI. Pubblicate dal GSE le Regole Applicative del Conto Termico

3.0

Il GSE ha pubblicato le Regole Applicative del Conto Termico 3.0, in attuazione del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica del 7 agosto 2025.

Il Conto Termico 3.0 sostiene interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, con una dotazione finanziaria complessiva pari a 900 milioni di euro annui, suddivisa in 400 milioni di euro destinati alle Pubbliche Amministrazioni, inclusi i Comuni e 500 milioni di euro riservati ai soggetti privati.

Gli incentivi sono erogati in conto capitale, con una copertura fino al 65% delle spese ammissibili.

Le Regole Operative chiariscono in modo puntuale le opportunità per i Comuni, definendo gli interventi incentivabili sugli edifici pubblici, le modalità di accesso agli incentivi – sia tramite accesso diretto sia tramite prenotazione – e le procedure di erogazione dei contributi. Per le Pubbliche Amministrazioni è inoltre prevista la possibilità di accedere a un contributo anticipato per la redazione delle diagnosi energetiche, a supporto della programmazione degli interventi di riqualificazione energetica del patrimonio edilizio pubblico.

Particolare rilievo assume la previsione secondo cui l'incentivo spettante è determinato nella misura massima del 100% delle spese ammissibili per: a) interventi realizzati su edifici di proprietà di Comuni con popolazione fino a 15.000 per lo svolgimento di attività di carattere pubblico-sociale e servizi di interesse collettivo attribuite all'ente locale b) interventi realizzati su edifici pubblici adibiti a uso scolastico e su edifici di strutture ospedaliere e di altre strutture sanitarie pubbliche.

Vieni inoltre specificato che le Pubbliche Amministrazioni, per la realizzazione di interventi ammissibili al Conto Termico su edifici ricadenti nei comuni del cratere sisma 2016 di cui al Decreto-legge n. 189 del 2016, possono avvalersi degli Uffici speciali per la ricostruzione, in qualità di Soggetto Responsabile, ai sensi delle disposizioni previste dall'art. 4 quinquies, comma 1, della legge di conversione 2 febbraio 2024, n. 11 del Decreto[1]legge n. 181/2023.

Le Regole Operative disciplinano infine il regime transitorio rispetto alla precedente disciplina e le modalità operative nella fase di avvio del nuovo Portaltermico. In particolare, per tutti gli interventi ammissibili alla previgente disciplina e realizzati entro il 25 dicembre 2025, la richiesta di accesso agli incentivi relativi al D.M. 16 febbraio 2016 deve essere trasmessa entro 60 giorni dalla conclusione degli interventi.

Leggi l'[articolo](#).



ANCI. Stato-Città, Intesa su riparto fondo equità servizi (ex FSC) per asili nido e trasporto disabili

Intesa Stato-Città su riparto fondo equità servizi (ex FSC) per asili nido e trasporto disabili. In sede di Conferenza Stato Città del 18 dicembre 2025, è stata Intesa sui decreti e i relativi elenchi dei comuni beneficiari del riparto 2026 dei contributi relativi ai servizi di rilevanza sociale confluiti nel Fondo per l'equità del livello dei servizi (FELS, art.1, co.496, legge n. 213/2023), istituito a seguito della sentenza della Corte Costituzione n. 71/2023.

Per i **servizi sociali comunali** sono stati assegnati **77 mln.** di euro a favore dei **Comuni delle Isole** (per i Comuni delle RSO il riparto sarà oggetto di un separato provvedimento); per l'incremento dei posti negli **asili nido** e nei servizi educativi per l'infanzia, **sono stati assegnati 450 milioni** finalizzati al raggiungimento del 33% di copertura del servizio; per l'incremento del **trasporto degli studenti con disabilità** della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado, sono stati assegnati **100 milioni**.

I provvedimenti approvati indicano inoltre gli obiettivi di servizio per il 2026 e le modalità di monitoraggio, stabilite su proposta della Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard (CTFS). Nel 2026, al fine di garantire una maggiore qualità nei servizi di trasporto scolastico di studenti con disabilità, i Comuni possono destinare al miglioramento qualitativo del servizio fino al 40% delle risorse aggiuntive assegnate.

Tutti i dati sono stati pubblicati a seguito dell'approvazione della proposta da parte della CTFS.

Per quanto riguarda il riparto del contributo per gli asili nido, si segnala che ANCI e IFEL hanno evidenziato sia nella Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard sia nell'istruttoria tecnica presso la Conferenza Stato-Città e autonomie locali tre profili di particolare rilevanza.

1. **Aggiornamento della popolazione di riferimento 3–36 mesi:** il parametro precedentemente utilizzato, basato sulla popolazione media del triennio pre-Covid 2017-2019, non risulta in molti casi rappresentativo dell'attuale realtà demografica e rischia pertanto di generare obiettivi distorti o difficilmente raggiungibili. Tale criticità è stata superata utilizzando la popolazione media del triennio post-covid 2022-2024.
2. **Questione degli “anticipatari” della scuola dell'infanzia,** particolarmente diffuso nel Mezzogiorno. Attualmente si stimano in circa 54.000 i bambini di età compresa tra i 24 e i 36 mesi che frequentano anticipatamente la scuola dell'infanzia, sottraendo una quota significativa di domanda potenziale al sistema degli asili nido. ANCI e IFEL hanno rappresentato la necessità di definire una soluzione strutturale al problema della frequenza anticipata alla scuola dell'infanzia anche per i Comuni sopra i 5.000 abitanti, ottenendo un impegno del Governo a rendere disponibili dati aggiornati sia sugli anticipatari che sui bambini che frequentano le *sezioni primavera* delle scuole materne al fine di aprire un confronto costruttivo sugli obiettivi definiti al 2027, quando il contributo si stabilizzerà sui 1.100 milioni di euro annui.
3. **Valutazione degli obiettivi su base sovracomunale:** è stata ribadita l'esigenza di valutare il raggiungimento degli obiettivi non a livello di singolo Comune, ma con riferimento a bacini di utenza sovracomunali. Tale criticità risulta particolarmente evidente per i Comuni di piccolissima dimensione, che in molti casi risultano commissariati per l'impossibilità di predisporre uno o due “posti aggiuntivi” richiesti quale obiettivo di servizio.

Leggi l'[articolo](#).



MIM. Scuola, firmato ulteriore decreto da 206,8 milioni per il Piano antincendio e per interventi urgenti di messa in sicurezza

“Ho firmato oggi un importante decreto che stanzi ulteriori 206,8 milioni di euro per l'adeguamento alla normativa antincendio e per interventi urgenti di messa in sicurezza degli edifici scolastici. Solo un mese fa ho firmato un primo decreto da 223,7 milioni che ha consentito il finanziamento di 1.155 interventi. Queste ulteriori risorse si aggiungono alle precedenti e consentiranno lo scorrimento delle graduatorie ampliando la platea degli istituti coinvolti. La

sicurezza delle scuole resta una priorità strategica sulla quale continueremo a investire per garantire agli studenti e al personale scolastico spazi e ambienti sicuri”, ha dichiarato il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara.

Oltre il 43,4% delle risorse è destinato agli enti locali delle regioni del Mezzogiorno, le graduatorie sono pubblicate sul sito del Ministero dell’Istruzione e del Merito.

La misura si aggiunge all’investimento complessivo in edilizia scolastica (che ricomprende messa in sicurezza, scuole nuove, asili e scuole dell’infanzia, mense e palestre) di circa 12 miliardi complessivi che utilizza sia fondi PNRR sia, per circa un terzo degli interventi di messa in sicurezza, fondi ministeriali, intervenendo su circa 10.000 edifici scolastici, oltre un quarto del totale.

Leggi l'[articolo](#).



Dipartimento Casa Italia. Aree interne: online l’Avviso pubblico per la selezione di interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici ed elisuperfici pubblici nonché su opere d’arte stradali

Al fine di rafforzare le azioni di riduzione del rischio sismico nei territori più fragili e a rischio di marginalizzazione, è stato pubblicato oggi, sui siti del Dipartimento Casa Italia e del Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, un Avviso pubblico per la selezione di interventi di prevenzione del rischio sismico su edifici ed elisuperfici pubblici nonché sulle opere d’arte stradali nei territori delle “aree interne” in zona sismica 1 e 2 da ammettere a finanziamento.

Tali aree, caratterizzate da una diffusa carenza di infrastrutture e servizi essenziali, risultano infatti particolarmente vulnerabili in caso di eventi sismici.

- L’ Avviso disciplina termini e modalità per la selezione degli interventi per il rafforzamento, il miglioramento o l’adeguamento a fini antisismici di edifici (categoria di intervento A), elisuperfici (categoria di intervento B) pubblici e opere d’arte stradali (categoria di intervento C).

Con riferimento allo specifico contesto territoriale delle “aree interne” in zona sismica 1 e 2, possono partecipare alla procedura in qualità di Proponenti le Regioni, i Comuni, le Province, le Città metropolitane, le Unioni di Comuni e le Comunità montane proprietari degli edifici ed elisuperfici pubblici e delle opere d’arte stradali.

La dotazione finanziaria complessiva dell’Avviso ammonta a 200 milioni di euro.

L’avviso pubblico è pubblicato nella sezione dedicata del sito del Dipartimento Casa Italia.

Leggi l'[articolo](#).



MIM. Scuola, firmato decreto da 23,1 milioni di euro per mense scolastiche e tempo pieno

Il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, ha firmato un decreto da 23,1 milioni di euro che autorizza lo scorrimento delle graduatorie per la realizzazione e messa in sicurezza di ulteriori mense scolastiche, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). L’intervento consente di finanziare 59 nuovi progetti per potenziare l’offerta scolastica a tempo pieno in tutto il territorio nazionale.

“Il tempo pieno favorisce un migliore equilibrio tra vita privata e impegni lavorativi delle famiglie, sostiene il successo formativo degli studenti, contrasta le disuguaglianze educative. Con questo provvedimento proseguiamo con decisione il nostro impegno, rafforzando quanto già avviato con i programmi Agenda Sud e Agenda Nord, per colmare i divari territoriali, soprattutto nel

Mezzogiorno. Vogliamo che ogni studente trovi nella scuola un luogo di crescita e socialità”, ha dichiarato il Ministro Valditara.

Il decreto prevede che oltre il 43% delle risorse sia destinato agli enti locali del Mezzogiorno.

Questa misura si aggiunge all’investimento pregresso di 960 milioni complessivi e ai 1.850 interventi già autorizzati.

Leggi l'[articolo](#).

Tributi



Giustizia Tributaria. Modalità della dicatio ad patriam

La dicatio ad patriam di un bene immobile di proprietà privata, da cui sorge una servitù di uso pubblico, non è integrata dalla mera tolleranza di un comportamento.

Così ha stabilito la Corte di giustizia tributaria di secondo grado di Cagliari, sezione 3, con sentenza del 12 settembre 2025, n. 1044, invocando un precedente di legittimità (C. Cass. civ, sez. I, ordinanza del 25 settembre 2024, n. 25638).

Nel caso di specie, nel quale la controversia verteva sull’assoggettabilità a TOSAP dell’occupazione di una strada (passo carrabile), la Corte sarda ha accolto l’appello contro la sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Sassari che aveva rigettato il ricorso della società occupante la strada, avendo ritenuto sussistente una servitù di pubblico passaggio nascente da dicatio ad patriam.

Leggi l'[articolo](#).



Corte dei Conti. Datio in solutum ed obbligazioni tributarie locali

In merito a una richiesta dichiarata inammissibile, la Sezione ha fornito alcuni chiarimenti interpretativi di natura generale, precisando che l’istituto della datio in solutum (regolato dall’articolo 1197 del codice civile) non può essere applicato alle obbligazioni tributarie.

Tale preclusione deriva dal principio di indisponibilità del credito tributario, sancito dall’articolo 23 della Costituzione.

Mentre per alcune imposte erariali, come quelle sui redditi o sulle successioni e donazioni, la legge prevede eccezioni specifiche che consentono di pagare il debito tramite la cessione di beni di valore storico, artistico o archeologico, non esiste una normativa analoga per i tributi locali. Di conseguenza, in assenza di una disposizione di legge esplicita, non è consentito estinguere le tasse comunali attraverso la dazione di beni diversi dal denaro.

Leggi l'[articolo](#).

Fiscale



Agenzia delle Entrate. Online le bozze dei modelli 2026

Disponibili sul sito dell'Agenzia le bozze dei modelli da utilizzare nella campagna dichiarativa 2026: 730, Redditi, Certificazione unica (Cu), 770, Iva e Irap.

Tra gli aggiornamenti presenti, i benefici per i lavoratori con reddito fino a 20mila euro o tra 20mila e 40mila euro e, nei modelli per le società, l'Ires premiale, cioè la riduzione dal 24% al 20% dell'aliquota Ires per l'anno 2025.

Leggi l'[articolo](#).

Personale



Ministro per la Pubblica Amministrazione. Approvate le Linee Guida PIAO e i Manuali operativi

Il Ministro per la pubblica amministrazione, Sen. Paolo Zangrillo, ha firmato il decreto di approvazione delle Linee guida PIAO e dei relativi Manuali operativi destinati ai Ministeri, alle Regioni, ai Comuni e alle Province.

I documenti, elaborati dall'Osservatorio nazionale del lavoro pubblico, sono il risultato di un approfondito lavoro basato su un approccio partecipato ed evidence-based. Sono stati definiti a valle di attività di analisi e monitoraggio dei PIAO adottati, di incontri e laboratori con gli enti interessati, e hanno l'obiettivo di supportare le amministrazioni nel superamento delle criticità rilevate in sede di prima attuazione dello strumento.

Nel dettaglio dei contenuti, le Linee guida sono destinate a tutte le amministrazioni e si concentrano:

a) sul processo di predisposizione del PIAO. Il processo è stato articolato in 7 fasi:

Attività preparatorie: condizioni abilitanti, commitment politico e gruppo di lavoro integrato;

Fase 2: Analisi strategica e mappatura degli stakeholder;

Fase 3: Identificazione del VP e delle strategie (obiettivi strategici e indicatori pluriennali) per conseguirlo;

Fase 4: Definizione degli obiettivi di performance e anticorruzione. Integrazione con la programmazione economico-finanziaria. Integrazione con la gestione dei rischi;

Fase 5: Definizione degli obiettivi di sviluppo organizzativo e professionale;

Fase 6: Monitoraggio e valutazione, rendicontazione e comunicazione;

Fase 7: Manutenzione, riesame e aggiornamento del PIAO.

b) sui soggetti e i relativi ruoli di coloro che partecipano al processo di predisposizione del PIAO.

I Manuali operativi sono invece differenziati per tipologia di amministrazione. Sono stati predisposti per i Ministeri e le altre amministrazioni centrali; per le Regioni; per le Città metropolitane e i Comuni e per le Province e forniscono indicazioni operative per la predisposizione del PIAO e di un report integrato di monitoraggio.

I Manuali operativi hanno una struttura coerente con quella del PIAO, ovvero si articolano in capitoli corrispondenti alle Sezioni e Sotto Sezioni individuate dal DM 30 giugno 2022, n. 132, onde consentire una predisposizione guidata del documento.

I quattro Manuali operativi presentano i seguenti contenuti tutti dal taglio operativo:

a) "architettura di programmazione e controllo" contestualizzata per tipologia di PA;

b) "vademecum" di contenuti utili per predisporre ogni Sotto Sezione del PIAO;

c) "cassetta degli attrezzi" composta da guide alla programmazione, format, tassonomie ed esempi di indicatori, buone pratiche.

Leggi l'[articolo](#).



Corte dei Conti. Compensi ai componenti interni delle commissioni di concorso: assoggettamento al limite di spesa

La Corte dei Conti risponde ad una richiesta di parere di una unione di comuni ai sensi dell'art. 7, c. 8, della L. n. 131/2003 finalizzato a conoscere se i compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego, nel caso in cui tali incarichi siano rivestiti da dipendenti interni, siano riconducibili nell'alveo del trattamento accessorio, con la necessità di prevederne l'inserimento nei relativi fondi del salario accessorio e con il loro conseguente assoggettamento ai limiti di cui all'art. 23, comma 2, del d.lgs. n. 75/2017.

Con riguardo all'istanza pervenuta, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'Emilia-Romagna, nel merito pronuncia i seguenti principi di diritto: – “I compensi dovuti al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso al pubblico impiego, quando gli incarichi siano rivestiti da dipendenti interni, costituiscono componenti del trattamento economico di natura accessoria. Essi remunerano, infatti, attività aggiuntiva, temporanea e specifica, svolta in ragione dell'ufficio ai sensi dell'art. 3, c. 12, della L. n. 56 del 2019, e non si configurano come emolumenti estranei al rapporto di lavoro. La loro natura accessoria discende dal fatto che si tratta di compensi variabili, non legati in modo permanente alla posizione giuridica del dipendente, ma correlati allo svolgimento di un incarico determinato nel tempo e conferito in ragione dell'ufficio; – la precisa collocazione contrattuale di tali compensi all'interno delle diverse voci del trattamento accessorio e dei fondi è rimessa alla disciplina dei contratti collettivi nazionali di comparto e alla contrattazione integrativa, la cui interpretazione puntuale non rientra nella competenza consultiva della Corte dei conti, in coerenza con l'orientamento espresso dalla giurisprudenza della Corte (cfr. Sezione regionale di controllo per la Puglia, del. n. 82 del 2024). Nondimeno, in una prospettiva di corretta gestione della finanza pubblica e di trasparenza contabile, è coerente che essi siano imputati ai fondi del salario accessorio per il personale non dirigenziale e agli analoghi fondi per la dirigenza. Questa scelta consente una gestione più trasparente delle risorse, favorisce il rispetto dei vincoli di finanza pubblica e rende più agevole il monitoraggio della spesa; – in ogni caso, i compensi in parola rientrano nel perimetro delle “risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale” ai sensi dell'art. 23, c. 2, del D.Lgs. n. 75 del 2017, e risultano pertanto assoggettati al relativo limite complessivo. La conclusione si fonda sul carattere onnicomprensivo del tetto al trattamento accessorio, più volte affermato dalla giurisprudenza contabile, e sull'assenza di qualsiasi deroga legislativa espressa o di presupposti per l'esclusione quali risorse etero-finanziate neutrali, secondo i criteri ricostruiti dalle Sezioni riunite nella del. n. 51 del 2011, dalla Sezione delle Autonomie nelle del. n. 2 del 2013, n. 20 e n. 23 del 2017 e n. 18 del 2024, e da ultimo dalla Sezione regionale di controllo per la Puglia nella del. n. 90 del 2025; – la deroga di cui all'art. 3, c. 14, della L. n. 56 del 2019, che esclude l'applicazione dell'art. 24, c. 3, del D.Lgs. n. 165 del 2001 ai dirigenti componenti delle commissioni di concorso, incide esclusivamente sul principio di onnicomprensività della retribuzione dirigenziale e non determina, di per sé, l'esclusione dei relativi compensi dal tetto di cui all'art. 23, c. 2, del D.Lgs. n. 75 del 2017. Il tetto continua a trovare applicazione nei confronti dell'intero trattamento accessorio, ivi inclusi i compensi per le commissioni di concorso, sia per il personale dirigenziale che per quello non dirigenziale”.

Leggi l'[articolo](#).



ANCI. Protezione civile, pubblicato decreto su formazione tecnici e personale pubblica amministrazione

E' stato pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della Protezione Civile, nella sezione

Amministrazione Trasparente – Provvedimenti normativi, il Decreto del Capo del Dipartimento rep. n. 3932 del 12 dicembre 2025, relativo all'adozione delle Indicazioni operative per la formazione dei tecnici e del personale della pubblica amministrazione, delle organizzazioni di volontariato e dei professionisti iscritti agli albi di ordini e collegi per la valutazione speditiva dell'impatto, il censimento dei danni e il rilievo dell'agibilità delle strutture post evento e delle Indicazioni operative per la formazione del volontariato di protezione civile e dei funzionari delle amministrazioni pubbliche per le attività di salvaguardia dei beni culturali in ambito di protezione civile.

I nuovi documenti sostituiscono integralmente le precedenti Indicazioni operative diramate con nota prot. n. POST/57046 del 29 ottobre 2020 e i "Requisiti minimi per la formazione del volontariato di protezione civile e dei funzionari delle amministrazioni pubbliche in materia di salvaguardia dei beni culturali", di cui alla nota prot. n. 22409 del 29 aprile 2019.

Leggi l'[articolo](#).



Corte dei Conti. Incentivi per le notificazioni di atti e vincoli di spesa

Le somme che l'amministrazione finanziaria rimborsa al Comune per le notificazioni eseguite per suo conto rappresentano una forma di etero-finanziamento destinata al trattamento accessorio dei messi comunali, secondo quanto previsto dall'articolo 54 del Ccnl del 14 settembre 2000. In virtù della loro natura di risorse esterne, tali importi risultano esclusi dal tetto massimo stabilito per il salario accessorio.

Allo stesso modo, queste somme non rientrano nel computo del limite complessivo della spesa di personale, a patto che venga garantito il principio della neutralità finanziaria, ovvero che l'operazione non generi costi aggiuntivi per l'ente locale. È inoltre necessaria una stretta correlazione, anche di tipo temporale, tra l'entità dei finanziamenti ricevuti e le assunzioni effettivamente realizzate. Resta comunque fermo l'obbligo di assoggettare tali risorse ai limiti e ai parametri relativi alla capacità assunzionale degli enti locali stabiliti dal DI 34/2019.

Leggi l'[articolo](#).



Corte dei Conti. Introduzione della dirigenza e vincoli del trattamento accessorio

In merito all'istituzione della dirigenza e al rispetto dei vincoli sul trattamento accessorio, l'ordinamento richiama le indicazioni dell'Aran e l'articolo 57, comma 5, del Ccnl Funzioni Locali (triennio 2016-2018).

Tale norma stabilisce che gli enti di nuova istituzione o quelli che introducono per la prima volta la qualifica dirigenziale debbano quantificare le risorse per il fondo basandosi su medie retributive di enti comparabili, garantendo la copertura nel bilancio e il rispetto dei limiti di legge. Nonostante l'utilizzo di parametri di riferimento esterni, la determinazione del fondo rimane infatti subordinata ai tetti di spesa vigenti. Per assicurare la conformità a tali limiti finanziari, l'ente può ricorrere a economie compensative derivanti dal fondo destinato al personale non dirigenziale. Ne consegue che l'ammontare destinato alla nuova dirigenza deve comportare una contestuale e proporzionale riduzione delle altre voci che compongono la spesa complessiva del personale.

Leggi l'[articolo](#).

Partecipate e servizi pubblici locali



Gazzetta Ufficiale. Nuova Legge Concorrenza 2025: rigore e sanzioni sui servizi locali

La **Legge 18 dicembre 2025, n. 190**, nota come “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2025”, è ufficialmente entrata in vigore il 3 gennaio 2026 dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Questo provvedimento introduce riforme di ampia portata che toccano settori vitali dell’economia e dei servizi, estendendosi dalle infrastrutture per la mobilità elettrica e il trasporto regionale fino all’ambito sanitario. Un pilastro centrale della riforma riguarda la revisione della governance dei servizi pubblici locali, mirata a garantire una gestione più trasparente e finanziariamente solida.

Attraverso una modifica mirata all’articolo 30 del Testo Unico sui servizi pubblici locali, il legislatore ha imposto agli enti affidanti un monitoraggio più rigoroso sulla gestione operativa. In sede di ricognizione annuale, i comuni e gli altri enti locali hanno ora il compito di analizzare nel dettaglio le motivazioni di eventuali inefficienze. Se i problemi riscontrati sono riconducibili a mancanze del gestore, l’ente deve intervenire con un atto di indirizzo formale. Questo documento obbliga il gestore a presentare un piano d’azione dettagliato, completo di cronoprogramma, per risanare i conti, ottimizzare i costi e innalzare la qualità delle prestazioni offerte ai cittadini.

La trasparenza di questo processo è garantita dall’obbligo di pubblicazione della documentazione sul portale telematico dedicato e dalla trasmissione della stessa all’Autorità Nazionale Anticorruzione. Parallelamente, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato assume un ruolo di supervisore esterno, incaricato di monitorare l’efficacia delle misure correttive e di riferire periodicamente a Governo e Parlamento.

Il testo normativo chiarisce anche i criteri oggettivi per definire una gestione come insoddisfacente, identificandoli nella presenza di perdite economiche tali da compromettere l’equilibrio di bilancio per due esercizi consecutivi, nel mancato raggiungimento degli obiettivi fissati nel contratto o nel calo della qualità del servizio sotto i livelli minimi stabiliti dalla legge.

Il quadro normativo è completato da un severo sistema sanzionatorio per garantire l’effettiva osservanza delle nuove regole. Da un lato, il gestore che non rispetta il piano correttivo rischia la risoluzione anticipata del contratto per grave inadempimento. Dall’altro, gli enti locali che trascurano gli obblighi di trasparenza, omettono la relazione annuale o non adottano gli atti di indirizzo necessari sono soggetti a sanzioni amministrative pecuniarie che possono variare da un minimo di 5.000 euro fino a un massimo di 500.000 euro. Anche l’invio di documentazione incompleta è sanzionabile se l’ente non provvede alle integrazioni richieste dall’ANAC entro il termine perentorio di trenta giorni.

Leggi l'[articolo](#).



Corte dei Conti. Configurazione delle società pubbliche

La qualifica di società a controllo pubblico per un ente con partecipazione maggioritaria sussiste anche in mancanza di un coordinamento formale tra i soci pubblici, a meno che patti parasociali o clausole statutarie non dimostrino che l’influenza dominante sia esercitata dal socio privato.

Tale controllo si estende anche alle partecipazioni indirette, ovvero quelle detenute tramite società a capitale interamente pubblico, che vengono di conseguenza assimilate alla categoria del controllo pubblico indiretto da parte delle amministrazioni socie. Allo stesso modo, l’emissione di

strumenti finanziari quotati non fa venire meno la natura di controllo sostanziale della società se la compagine sociale è integralmente pubblica, poiché il legame gerarchico rimane disciplinato dai criteri dell'articolo 2359 del codice civile. Tuttavia, l'ordinamento prevede una specifica deroga per le società che emettono strumenti finanziari diversi dalle azioni: qualora siano rispettate le condizioni previste dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica (Tusp) e dalle normative speciali per il comparto energetico, l'applicazione delle disposizioni del Tusp viene esclusa sia per la società emittente che per le sue controllate.

Leggi l'[articolo](#).



AGCM. Trasformazione regressiva di una srl in azienda speciale, per la gestione dei rifiuti: violazione della norma

L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha espresso un parere negativo riguardo alla trasformazione di una società partecipata, attiva nello smaltimento dei rifiuti, in un'azienda speciale consortile.

Secondo l'Autorità, questa operazione viola le normative vigenti che disciplinano i servizi pubblici locali a rete, le quali permettono la gestione solo tramite gare a evidenza pubblica, società miste o affidamenti in house, escludendo esplicitamente il ricorso alla forma dell'azienda speciale per questo tipo di attività. Il legislatore ha infatti previsto che i servizi infrastrutturali richiedano un'organizzazione di stampo industriale, mentre l'azienda speciale è limitata a servizi di minore entità o non a rete.

Oltre al vizio di forma, viene contestata una grave carenza nella motivazione analitica del provvedimento. L'amministrazione locale non ha fornito una documentazione adeguata che dimostrasse l'indispensabilità della scelta, la convenienza economica o la sostenibilità finanziaria dell'operazione, limitandosi a giustificare il cambio di assetto con la necessità di tutelare i finanziamenti legati al PNRR e i precedenti affidamenti diretti. L'Autorità rileva inoltre l'assenza di dati concreti sull'efficienza e sulla qualità del servizio che avrebbero dovuto supportare tale decisione.

In conclusione, l'operazione è stata giudicata illegittima e anticoncorrenziale, poiché ostacola l'adozione di procedure di affidamento trasparenti e idonee a garantire i migliori standard tecnici ed economici per l'utenza. L'amministrazione coinvolta ha ora l'obbligo di comunicare entro sessanta giorni le misure adottate per ripristinare la legalità, pena il ricorso dell'Autorità presso il tribunale amministrativo regionale competente.

Leggi l'[articolo](#).

Revisione



Ministero dell'Interno. Approvazione elenco revisori dei conti degli enti locali, con efficacia dal 1° gennaio 2026

E' approvato l'allegato elenco dei revisori dei conti degli enti locali, riferito agli enti locali appartenenti al territorio delle regioni a statuto ordinario, aggiornato ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del Regolamento di cui al Decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2013, costituito da n. 13.652 soggetti richiedenti che hanno dichiarato il possesso dei prescritti requisiti.

Dall'elenco allegato al presente decreto saranno estratti i nominativi dei revisori dei conti a decorrere dal 1° gennaio 2026 e fino al 31 dicembre 2026.

L'elenco, stilato in ordine alfabetico per ciascuna articolazione regionale, a norma dell'articolo 2, comma 2, del citato Regolamento, è reso pubblico sulle pagine del sito internet del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali, con effetti di pubblicità legale ai sensi dell'articolo 32, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Nel corso dell'anno 2026 verranno effettuati gli ulteriori controlli, anche a campione, a norma delle disposizioni di cui agli articoli 71 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sulla veridicità delle dichiarazioni contenute nelle domande di iscrizione in ordine al possesso dei prescritti requisiti.

Leggi l'[articolo](#).

Contenuto extra



Rassegna. Corte conti, l'Anm attacca la riforma in arrivo

Quest'anno non saranno solo i deputati a dover tornare a Roma fra Natale e Capodanno. Perché mentre a Montecitorio si ratificheranno le scelte sulla manovra, il Senato è convocato per il voto finale alla riforma della Corte dei conti.

Il voto finale è atteso il 27 dicembre, per evitare una nuova proroga dello scudo erariale, quello che fin qui ha impedito di aprire fascicoli contestando danni erariali per colpa grave e non per dolo. La riforma della Corte, scritta nel Ddl proposto dall'allora capogruppo di FdI Tommaso Foti ora ministro per il Pnrr, è stata approvata dalla Camera il 9 aprile, e sarà confermata dal Senato nello stesso testo di Palazzo Madama.

Due le misure principali tornate ancora ieri al centro delle critiche dell'Associazione nazionale magistrati della Corte dei conti: il tetto alle condanne, che non potranno superare il 30% del danno erariale accertato (o i due anni di stipendio o di indennità), implicando quindi uno sconto automatico di almeno il 70%, e l'esimente che scatta quando la Corte non risponde in 30 giorni alle richieste delle amministrazioni. Così «si rischia un'eccessiva deresponsabilizzazione dei dipendenti pubblici e di chi maneggia o gestisce il denaro pubblico», lamenta Donato Centrone, presidente dell'Anm contabile.

Leggi l'[articolo](#).



Rassegna. Riforma Corte dei conti, più controlli e meno paura della firma con le novità per appalti, Rup e imprese

La riforma della Corte dei conti, approvata in via definitiva dal Senato il 27 dicembre 2025, segna uno dei passaggi più rilevanti degli ultimi anni nel rapporto tra controllo pubblico, responsabilità amministrativa e gestione degli appalti. Un intervento che il legislatore presenta come riequilibrio del sistema, ma che incide in modo diretto e profondo sull'operatività quotidiana dei Rup, dei dirigenti tecnici e, indirettamente, delle imprese chiamate a realizzare opere e servizi pubblici.

Il provvedimento interviene su tre assi principali: la riscrittura della responsabilità erariale, il rafforzamento e la tipizzazione dei controlli preventivi della Corte e una delega ampia al Governo per la riorganizzazione delle funzioni contabili. Tutti elementi che, letti insieme, ridisegnano il perimetro del "rischio decisionale" negli appalti, soprattutto in quelli Pnrr.

Entrata in vigore e calendario delle novità

Le modifiche alla legge 20/1994 entreranno in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Diverso il discorso per la delega: il Governo avrà dodici mesi per adottare i decreti legislativi di

attuazione, ma molte delle norme di maggiore impatto operativo – responsabilità, controlli preventivi, pareri – sono subito applicabili. Per Rup e stazioni appaltanti significa un cambio di scenario già nei primi mesi del 2026, senza periodi transitori particolarmente ampi.

Responsabilità erariale: colpa grave più tipizzata

Il primo snodo riguarda la responsabilità amministrativa. Il Ddl interviene sull'articolo 1 della legge 20/1994, tipizzando in modo molto più stringente i casi di colpa grave. Non basta più l'errore o la violazione formale: la colpa grave viene ancorata alla «violazione manifesta» delle norme applicabili, al travisamento del fatto o alla negazione di fatti incontrovertibili risultanti dagli atti.

Per i Rup è un passaggio cruciale. Il legislatore introduce una sorta di “scudo tecnico” per chi opera in contesti normativi complessi, chiarendo che «non costituisce colpa grave l'azione fondata su indirizzi giurisprudenziali prevalenti o su pareri delle autorità competenti». In altre parole, seguire Anac, Mit o giurisprudenza consolidata diventa una vera e propria linea di difesa. Resta però il dolo come fattore di piena responsabilità, e viene rafforzata l'attenzione su condotte attive o omissive particolarmente gravi.

Il tetto al danno e le nuove sanzioni

Altro elemento di svolta è l'introduzione di un tetto massimo al danno risarcibile: salvo i casi di dolo o illecito arricchimento, la Corte potrà condannare per un importo non superiore al 30% del pregiudizio accertato e comunque entro il doppio della retribuzione annua o del compenso percepito. È una norma che incide direttamente sulla “paura della firma”, tema centrale negli appalti pubblici. Il rischio economico personale viene reso prevedibile e proporzionato, con effetti potenzialmente positivi sulla capacità decisionale delle stazioni appaltanti.

Accanto alla riduzione del danno, la riforma introduce però una sanzione nuova e molto incisiva: nei casi più gravi, la Corte potrà disporre la sospensione dalla gestione di risorse pubbliche da sei mesi a tre anni. Il dirigente o funzionario resterà in servizio, ma senza compiti direttamente operativi. Per i Rup significa che la responsabilità non è più solo patrimoniale ma anche funzionale, con effetti diretti sull'organizzazione degli uffici.

Altro elemento destinato a far discutere è l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa per colpa grave prima dell'assunzione di incarichi che comportino la gestione di risorse pubbliche. Nei giudizi per danno erariale, l'assicurazione diventa necessaria.

Controllo preventivo: focus sugli appalti Pnrr

Sul fronte dei controlli, la riforma rafforza il controllo preventivo di legittimità per i contratti legati a Pnrr e Pnc. La Corte dovrà pronunciarsi su aggiudicazioni – anche provvisorie – e sui provvedimenti conclusivi delle procedure senza aggiudicazione formale. Il punto chiave è la perentorietà dei termini presidiata dall'introduzione del silenzio-assenso: se la Corte non si pronuncia entro i tempi (30/90 giorni dal ricevimento al netto di interruzioni per richieste di chiarimento o integrazioni), l'atto si intende registrato e questo produce anche l'effetto di escludere la responsabilità per i profili oggetto di controllo.

Soglie Ue e cambio di perimetro: più atti sotto la lente dei giudici

Tra le modifiche c'è anche la riscrittura del perimetro economico degli atti sottoposti al controllo preventivo di legittimità, con effetti tutt'altro che neutri sul numero delle procedure intercettate. Il Ddl supera definitivamente la vecchia impostazione che, per servizi e forniture delle amministrazioni statali, faceva riferimento in via indiretta al parametro di un decimo della soglia Ue dei lavori pubblici. Un criterio che, con la soglia lavori fissata a 5.404.000 euro dal 1° gennaio 2026, portava il limite operativo a circa 540 mila euro, escludendo dal controllo preventivo una larga parte degli affidamenti di servizi e forniture.

Con la riforma, invece, il controllo viene ancorato direttamente alle soglie europee di settore, determinando un ampliamento significativo del perimetro degli atti sottoposti al vaglio della Corte.

Dal 1° gennaio 2026, per il biennio 2026-2027, le soglie Ue sono fissate infatti a:

- 140 mila euro per servizi e forniture delle amministrazioni centrali;
- 216 mila euro per servizi e forniture delle amministrazioni sub-centrali;
- 432 mila euro per servizi e forniture nei settori speciali;
- 5.404.000 euro per lavori e concessioni.

Il passaggio dal criterio “derivato” a quello diretto comporta quindi che molti più appalti di servizi e forniture delle amministrazioni centrali, rientrino ora nel controllo preventivo, con un abbassamento netto della soglia di accesso rispetto al passato.

Per Regioni e enti locali: controllo su base volontaria

Regioni, enti locali e soggetti attuatori potranno scegliere di sottoporre a controllo preventivo anche altri appalti sopra soglia legati a Pnrr e Pnc. Una facoltà che può diventare uno strumento di “copertura istituzionale” per le amministrazioni più esposte.

Viene potenziata anche la funzione consultiva. I pareri resi entro 30 giorni – o tacitamente formati – escludono la gravità della colpa per gli atti adottati in conformità. Per i Rup, specie su affidamenti complessi o innovativi, il parere della Corte diventa un presidio di tutela sempre più centrale.

Effetti per le imprese e sanzioni per ritardi Pnrr

Per le imprese gli effetti saranno indiretti ma si spera comunque concreti: una pubblica amministrazione meno paralizzata dal timore di responsabilità è un'amministrazione più capace di decidere, aggiudicare e gestire i contratti. Al tempo stesso, i controlli preventivi rafforzati sui Pnrr aumentano la tenuta giuridica delle procedure, riducendo il rischio di stop in corso d'opera. Anche perché la riforma si muove anche nella logica di prevenire ritardi nell'attuazione del Piano. La responsabilità amministrativa scatta solo in presenza di dolo o colpa grave, ma in questi casi il ritardo diventa rilevante ai fini dell'applicazione di nuove sanzioni specifiche. In particolare, l'articolo 4 prevede che – fermo restando l'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità – il pubblico ufficiale responsabile dell'attuazione di procedimenti connessi al Pnrr-Pnc, in relazione ai quali si verifichi, per fatto a lui imputabile, un ritardo superiore al 10% rispetto al tempo stabilito per la conclusione del procedimento, sia soggetto alla sanzione pecuniaria, sulla base della gravità della colpa, da 150 euro fino a due annualità del trattamento economico complessivo annuo lordo. Si delinea quindi un nuovo scenario: il Rup vede diminuire il pericolo di tracollo economico per aver firmato un atto errato dal punto di vista tecnico (grazie al nuovo tetto del 30% sul pregiudizio accertato), ma rischia una sanzione pesante se, per eccesso di prudenza o inefficienza, evita di firmare o ritarda l'esecuzione degli interventi.

Leggi l'[articolo](#).



Giustizia Amministrativa. Sull'accesso documentale in materia di contratti pubblici

In tema di accesso agli atti di una procedura di gara, i casi di omessa o parziale ostensione dei documenti dopo l'aggiudicazione, in riscontro a istanza di accesso del concorrente e a opposizioni dei controinteressati del pari espresse dopo l'aggiudicazione, si collocano fuori dal perimetro dell'art. 36, comma, 4 del d.lgs. n. 36 del 2023, rientrando piuttosto nel campo di applicazione dell'art. 116 c.p.a.

In linea con quanto previsto dall'art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 36 del 2023, il diritto di accesso alla documentazione amministrativa, che non sia stata ancora esaminata dalla stazione appaltante e rispetto alla quale non abbia avuto luogo la “fase procedimentale” di valutazione necessaria per la piena definizione della posizione dei concorrenti, deve intendersi differito all'esito di tale valutazione. Posticipare l'accessibilità a detti documenti risulta coerente non solo con la dimensione attuale e concreta dell'interesse conoscitivo dell'istante, ma anche con la struttura a formazione progressiva della procedura di gara e con la previsione di separate fasi valutative, accentuata ancor di più dal meccanismo c.d. “dell'inversione procedimentale” dell'esame della documentazione amministrativa dei partecipanti.

Leggi l'[articolo](#).



Giustizia Amministrativa. Sull'onere di impugnazione dell'aggiudicazione e della delibera di individuazione del promotore e sul perimetro dell'art. 105 c.p.a.

Non sussiste l'onere di impugnazione, a pena di improcedibilità, dell'aggiudicazione definitiva, allorché la parte impugni la lex specialis di gara, contestando vizi di sistema e non singoli atti prodromici rispetto all'aggiudicazione, avendo il vizio denunciato effetto caducante e non semplicemente viziante della procedura di gara.

L'art. 193, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, prevede l'adozione di un "provvedimento espresso" che "conclude la procedura di valutazione", la pubblicazione da parte dell'ente "sul proprio sito istituzionale" e la "comunicazione ai soggetti interessati; pertanto sussiste l'onere di immediata impugnazione dell'atto di approvazione della fattibilità del progetto e di individuazione del promotore, che chiude la prima fase della procedura, non potendo le censure avverso tale atto farsi valere con l'impugnazione degli atti successivi, di indizione della gara.

La sentenza, in motivazione, dopo avere rilevato la novità della disciplina recata dal decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, rispetto a quanto previsto dall'art. 183, comma 15, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 – che (anche dopo le modifiche successive, da ultimo quelle apportate decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120) si limitava a prevedere che il progetto di fattibilità fosse "posto in approvazione con le modalità previste per l'approvazione di progetti" – evidenzia che l'onere di immediata impugnazione sussiste sia a carico di coloro che abbiano partecipato alla prima fase della procedura, sia a carico di coloro che non vi abbiano partecipato, contestando in radice le modalità di affidamento dei servizi mediante la procedura della finanza di progetto. (nella specie si trattava dei "Servizi di ripristino delle condizioni di sicurezza e viabilità stradale mediante pulitura, reintegro delle matrici ambientali ed eventuale manutenzione straordinaria della sede stradale e delle sue pertinenze interessate da incidenti, e rimozione trasporto e consegna ad un centro di raccolta di veicoli abbandonati").

Non è rilevante la questione pregiudiziale, ex art. 267 TFUE, di compatibilità dell'art. 193 del d.lgs. n. 36 del 2023 – che attribuisce al promotore una posizione privilegiata nell'aggiudicazione – con gli artt. 49 e 56 del TFUE e con i principi di pubblicità e di trasparenza e di non discriminazione, laddove la procedura di concessione in contestazione sia al di sotto della soglia di rilevanza europea, senza che sia stato dimostrato l'interesse transfrontaliero certo, che potrebbe rilevare ai fini dell'applicazione del Trattato, e laddove il ricorrente non abbia tempestivamente impugnato la scelta del promotore.

La sentenza, nel precisare che il contrasto con il diritto europeo è configurabile come ipotesi di annullabilità e non di nullità dell'atto, con conseguente onere di impugnazione, ha fatto applicazione, in punto di non rilevanza della questione, dei c.d. criteri Cilfit di esonero dall'obbligo del rinvio pregiudiziale, come ribaditi da Corte di giustizia UE, grande sezione, 6 ottobre 2021, C-561/19, Consorzio Italian Management e Catania Multiservizi.

La sentenza in rito del primo giudice, fondata su una motivazione non apparente, né meramente assertiva, è sindacabile dal giudice d'appello, non ricorrendo un'ipotesi di rimessione ex art. 105, comma 1 c.p.a..

Non sussiste la nullità della sentenza del primo giudice – con conseguente rimessione, ex art. 105 comma 1 c.p.a. – che dichiari motivatamente l'inammissibilità del ricorso per difetto di una condizione dell'azione, rinviando sul punto, per relationem, a quanto dedotto dalle controparti.

La sentenza ha fatto applicazione dei principi di cui alla sentenza dell'Adunanza plenaria n. 16 del 2024 laddove ha precisato che "La sentenza che nega la sussistenza della legittimazione o dell'interesse al ricorso – e dunque ravvisa l'assenza di una posizione giuridica tutelabile, malgrado vi sia stata l'impugnazione di un provvedimento autoritativo incontestabilmente devoluta alla giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo – deve basarsi su una motivazione adeguata, ragionevole e coerente con i principi processuali, che tenga conto dei fatti di causa e

delle censure dedotte in relazione alla lesione prospettata, e deve consentire di far comprendere in modo chiaro in fatto e in diritto l'effettiva sussistenza della ragione giuridica, posta a base della declaratoria di inammissibilità" (punto 11.8), evidenziando che la motivazione della sentenza si compone, non solo della considerazione delle deduzioni della parte ricorrente, ma anche di quella delle eccezioni della parte resistente e della controinteressata.

Leggi l'[articolo](#).



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Milleproroghe 2026: continuità amministrativa e proroghe operative per servizi, PA e imprese

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 31 dicembre 2025. Il provvedimento (noto come Milleproroghe 2026) interviene su una pluralità di scadenze normative con l'obiettivo di garantire continuità amministrativa, stabilità dei servizi e certezza regolatoria per cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni.

Proroghe per la Pubblica Amministrazione e i servizi ai cittadini

Il decreto conferma una serie di proroghe finalizzate ad assicurare la piena operatività degli enti pubblici anche nel 2026. **Tra le misure di maggiore impatto:**

- Proroga delle regole transitorie sui versamenti contributivi della PA, che consente agli enti di completare gli adempimenti con modalità semplificate, garantendo continuità nei servizi amministrativi
- Fino al 31 dicembre 2026, l'attività istruttoria per la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dei relativi costi e fabbisogni standard, continuerà ad essere svolta presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri
- Estensione delle misure straordinarie per il settore sanitario, tra cui la proroga dello scudo penale per gli operatori sanitari fino al 31 dicembre 2026.

Proroga di termini relativi alla prescrizione temporale delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (in relazione all'art. 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, commi 10 bis e 10 ter).

Per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, **fino al 31 dicembre 2026**, non si applicano i termini di prescrizione previsti per gli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria, con riferimento ai periodi di competenza compresi entro il 31 dicembre 2021. Per i titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa (e assimilati) con le PA è **prorogato al 31 dicembre 2026** il termine entro il quale le pubbliche amministrazioni sono tenute a dichiarare e a adempiere agli obblighi relativi alla contribuzione di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.

Sostegno alle imprese

Il decreto conferma la proroga di uno degli strumenti più rilevanti per l'**accesso al credito**:

- Fondo di garanzia per le PMI prorogato fino al 31 dicembre 2026, assicurando continuità a un meccanismo che negli ultimi anni ha sostenuto investimenti, liquidità e occupazione in tutto il Paese.

La proroga riguarda anche alcune misure collegate alle **assicurazioni contro i rischi catastrofali per micro e piccole imprese**, la cui entrata in vigore viene rinviata per consentire un'applicazione graduale e sostenibile.

Leggi l'[articolo](#).



Ministero dell'Interno. Richiesta d'accesso agli atti di un consigliere comunale relativa agli estratti conto bancari dell'ente

Il diritto di accesso dei consiglieri può essere esercitato nei confronti di qualsiasi notizia/informazione utile per l'espletamento del mandato ai fini del controllo sulla correttezza e sull'operato dell'amministrazione comunale, senza che sia necessario specificare i motivi della richiesta.

(Parere n.261134 del 5.9.2025) Con nota pervenuta in data ..., il segretario comunale dell'ente ... ha chiesto l'avviso di quest'Ufficio in materia di accesso agli atti. In particolare, in seguito alla richiesta di accesso agli atti di un consigliere comunale concernente gli estratti conto bancari del Comune, è stato chiesto un parere in merito all'ammissibilità della richiesta in quanto gli atti da rilasciare potrebbero contenere dati personali. La Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi (in particolare, Plenum del 2.2.2010, del 23.2.2010 e parere del 5.10.2010), ha sostenuto che il "diritto di accesso" ed il "diritto di informazione" dei consiglieri comunali nei confronti della P.A. trovano la loro disciplina specifica nell'art.43 del decreto legislativo n.267/00 che riconosce ai consiglieri comunali e provinciali il "diritto di ottenere dagli uffici, ... del comune, nonché dalle ... aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato". La Commissione ha evidenziato che, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, è riconosciuta al consigliere comunale un'ampia potestà di accesso a tutte le notizie quando le stesse attengano ad informazioni inerenti allo svolgimento del mandato consiliare. È opportuno segnalare che il consigliere comunale per l'accesso agli atti ex art.43 del TUEL, sebbene non abbia l'obbligo di motivare le relative istanze, deve comunque presentare una richiesta di accesso che sia utile all'espletamento del proprio mandato. Sul punto, il Consiglio di Stato, con sentenza n.4792 del 22.6.2021, ha evidenziato che l'esercizio del diritto di accesso di cui all'articolo 43, comma 2, TUEL deve essere letto ed interpretato in stretto rapporto con l'art.42 del medesimo TUEL; pertanto, il suddetto limite implica che il diritto di conoscenza del consigliere debba porsi in rapporto di strumentalità con la funzione 'di indirizzo e di controllo politico-amministrativo', propria del consiglio comunale. I dati e le informazioni di cui viene a conoscenza il consigliere comunale devono essere utilizzati solo per le finalità realmente pertinenti al mandato. Non è sufficiente, quindi, rivestire la carica di consigliere comunale per avere diritto all'accesso, ma è necessario, come prescritto dall'art.43 TUOEL, che la domanda muova da una effettiva esigenza del consigliere affinché tutte le informazioni e le notizie acquisite siano utili all'espletamento del proprio mandato. In merito, il TAR Veneto-sez.I, con sentenza del 29 aprile 2020, n.393, ha avuto modo di precisare che sono da ritenere non coerenti con il mandato dei consiglieri comunali le istanze di accesso che, per il numero degli atti richiesti e per l'ampiezza della loro formulazione, si traducano in un eccessivo e minuzioso controllo dei singoli atti in possesso degli uffici, in quanto siffatte richieste "... si configurano come forme di controllo specifico, non già inerente alle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo" demandate dalla legge ai consigli comunali (cfr. Consiglio di Stato-sez.V, 28 novembre 2006, n.6960). La giurisprudenza degli ultimi anni in materia di accesso dei consiglieri ex art.43 del TUEL evidenzia, altresì, la necessità di osservare il principio di un "equilibrato bilanciamento" tra la posizione del consigliere a poter esercitare pienamente, e pressoché incondizionatamente, il proprio mandato e la riservatezza dei terzi, i cui nominativi potrebbero formare oggetto di ostensione (cfr. Consiglio di Stato, 11 marzo 2021, n.2089). Si segnala che il Consiglio di Stato, con sentenza del 1° marzo 2023, n.2189, nel ribadire che la riservatezza non è opponibile ai consiglieri comunali, in quanto gli stessi sono tenuti al segreto d'ufficio ai sensi dell'art.43, comma 2, TUEL (cfr. anche sentenza TAR Lazio-Latina, 3 marzo 2023, n.49), ha nel contempo ribadito che il rispetto di un equilibrato bilanciamento si può utilmente raggiungere attraverso l'ostensione di tutti gli atti richiesti, previa "mascheratura" dei nominativi e di ogni altro dato idoneo a consentire l'individuazione degli stessi. Su quest'ultimo punto il Garante per la Protezione dei dati personali, con il parere n.353 del 3 agosto 2023, ha evidenziato che è necessario rispettare i principi del

Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) di “limitazione della finalità” e di “minimizzazione dei dati”, in base ai quali i dati personali devono essere “raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità”, nonché “adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati” (art.5, par.1, lett.b e c). Si rileva, quindi, che il diritto di accesso del consigliere, seppur più ampio rispetto all’accesso agli atti amministrativi previsto dall’art.7 della legge n.241/1990, non può esercitarsi con pregiudizio di altri interessi riconosciuti dall’ordinamento meritevoli di tutela. Infine, in merito all’accesso degli estratti conto dei conti correnti bancari intestati al Comune, si rappresenta che la Commissione per l’accesso ai documenti amministrativi, nel parere reso nella seduta del 19 dicembre 2014, ha osservato che è legittima la richiesta di accesso dei consiglieri comunali ai suddetti documenti, in quanto il diritto di accesso dei consiglieri “può essere esercitato nei confronti di qualsiasi notizia od informazione utile per l’espletamento del mandato ai fini del controllo sulla correttezza e sull’operato dell’amministrazione comunale, senza che sia necessario specificare i motivi della richiesta o che comunque sussista un legame tra la richiesta e le competenze dell’organo collegiale”. Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale sopra richiamato, si ritiene che nel caso in esame l’ente possa rilasciare quanto richiesto nell’accesso agli atti, con l’oscuramento dei dati non pertinenti alle finalità dell’istanza, qualora la richiesta nasca da una effettiva esigenza del consigliere ad acquisire tutte le informazioni e le notizie ritenute utili all’espletamento del proprio mandato. Tenuto conto di quanto sopra, posto il carattere strumentale della richiesta ai fini di un controllo sull’attività del Comune e sull’utilizzo del denaro pubblico, allo stesso tempo occorrerà porre particolare attenzione, attraverso pertanto la mascheratura dei dati sensibili, alle posizioni dei singoli soggetti che all’interno della platea dei beneficiari presentino condizioni di particolare fragilità o legate a situazioni di marginalità per le quali sia opportuno operare con forme di tutela e salvaguardia degli interessati.

Leggi l'[articolo](#).



Ministero dell'Interno. Richiesta d'accesso del consigliere comunale agli atti dell'ente concernenti le concessioni cimiteriali

Nel caso in esame, il consigliere comunale, per svolgere le proprie funzioni di controllo e indirizzo politico, può richiedere gli atti concernenti le concessioni cimiteriali al fine di verificare la corretta gestione con la “mascheratura” dei nominativi.

(Parere n.26810 dell'11.9.2025) Il segretario comunale del Comune ... ha chiesto l'avviso di quest'Ufficio in materia di accesso agli atti. In particolare, un consigliere comunale ha inoltrato richiesta di accesso agli atti relativa alle concessioni cimiteriali. Il predetto amministratore, al fine di ricostruire la complessa questione del rinnovo oneroso delle concessioni cimiteriali precedenti al 1975, che hanno formato oggetto di alcune sentenze della Cassazione, ha chiesto di conoscere, tra l'altro, l'elenco dei cittadini a cui sono state inoltrate delle richieste di pagamento e le relative somme addebitate, l'elenco dei cittadini che non hanno provveduto al versamento delle somme richieste, il totale delle somme incassate dal Comune, l'elenco dei cittadini ai quali sono stati pignorati i conti correnti bancari, l'elenco dei cittadini raggiunti dall'obbligo di estumulazione. La corposa richiesta del consigliere è stata riscontrata dall'Ufficio competente che ha fornito le somme versate dai cittadini che hanno aggiornato il canone di concessione cimiteriale, ma non ha indicato i nominativi delle persone interessate per garantire il rispetto del diritto alla riservatezza. Il consigliere si è dichiarato insoddisfatto della risposta dell'amministrazione in quanto, in base ai dati numerici forniti dall'ente, non gli è possibile svolgere la funzione di controllo politico connessa al mandato ricevuto dagli elettori. Sulla questione il consigliere ha chiesto il parere della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi che, con nota datata 01.04.2025, ha ribadito che i consiglieri comunali hanno diritto di accesso a tutti gli atti che possano essere utili

all'espletamento del mandato anche al fine di valutare con piena cognizione la correttezza dell'operato dell'amministrazione. In ragione di ciò, la Commissione ha osservato come l'accesso dei consiglieri comunali non possa essere negato per assicurare la riservatezza dei dati contenuti nei documenti richiesti, perché tale esigenza è salvaguardata dall'art.43, comma 2, del d.lgs. n.267/2000 in base al quale i consiglieri sono tenuti al segreto ove accedano ad atti che incidono sulla sfera giuridica e soggettiva di terzi. Tanto premesso, il segretario ha chiesto di conoscere se la gestione della richiesta d'accesso effettuata dall'ente, attraverso il rilascio degli elenchi dei soli dati numerici con esclusione dei nominativi dei cittadini interessati, possa considerarsi corretta. Al riguardo, in via generale, si segnala che il Consiglio di Stato con sentenza del 1° marzo 2023, n.2189, nel ribadire che la riservatezza non è opponibile ai consiglieri comunali, in quanto gli stessi sono tenuti al segreto d'ufficio ai sensi dell'art.43, comma 2, TUEL (cfr. anche sentenza TAR Lazio-Latina, 3 febbraio 2023, n.49), ha nel contempo ribadito che il rispetto di un equilibrato bilanciamento si può utilmente raggiungere attraverso l'ostensione di tutti gli atti richiesti, previa "mascheratura" dei nominativi e di ogni altro dato idoneo a consentire l'individuazione degli stessi. Su quest'ultimo punto il Garante per la protezione dei dati personali, con il parere n.353 del 3 agosto 2023, ha evidenziato che è necessario rispettare i principi del Regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) di "limitazione della finalità" e di "minimizzazione dei dati", in base ai quali i dati personali devono essere "raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità", nonché "adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati" (art.5, par.1, lett.b e c). Il Consiglio di Stato-sez.V, con sentenza 3 febbraio 2022, n.769, ha precisato che "In ogni caso, quanto a contenuto, non si tratta di un diritto assoluto e senza limiti: lo si ricava dalla particolare funzione pubblica consiliare cui è servente questo tipo di accesso, che lo contiene nei termini dei definiti poteri del consiglio comunale (essendo l'accesso strumentale all'esercizio del mandato consiliare)". Nel caso in esame, il consigliere comunale, per svolgere le proprie funzioni di controllo e indirizzo politico, può richiedere gli atti concernenti le concessioni cimiteriali al fine di verificare la corretta gestione dell'ente in merito alla riscossione di canoni e tributi. Occorre, però, tener presente che non è sufficiente rivestire la carica di consigliere comunale per avere diritto all'accesso, ma è necessario, come prescritto dall'art.43 TUOEL, che la domanda muova da una effettiva esigenza del consigliere affinché tutte le informazioni e le notizie acquisite siano utili all'espletamento del proprio mandato. In merito, il TAR Veneto-sez.I, con sentenza del 29 aprile 2020, n.393, ha avuto modo di precisare che sono da ritenere non coerenti con il mandato dei consiglieri comunali le istanze di accesso che, per il numero degli atti richiesti e per l'ampiezza della loro formulazione, si traducano in un eccessivo e minuzioso controllo dei singoli atti in possesso degli uffici, in quanto siffatte richieste "... si configurano come forme di controllo specifico, non già inerente alle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo" demandate dalla legge ai consigli comunali (cfr. Consiglio di Stato-sez.V, 28 novembre 2006, n.6960). Occorre evidenziare che l'azione amministrativa deve ispirarsi al principio di economicità e, pertanto, nell'esaminare le domande di accesso, l'Amministrazione deve tener conto della necessità di arrecare il minor aggravio possibile, sia organizzativo che economico, alla propria struttura. Sul punto, si segnala quanto espresso dal TAR Lazio-sez.I, con sentenza del 3 febbraio 2023, n.49, secondo cui "il diritto di accesso come concepito dal legislatore deve incontrare comunque un equilibrato rapporto in grado di garantire anche l'efficacia e l'efficienza dell'operato dell'amministrazione locale ...". Il diritto di accesso del consigliere, quindi, non è illimitato, vista la sua potenziale capacità di interferenza con altri interessi primariamente tutelati. Siamo di fronte ad un diritto soggettivo pubblico funzionale alla cura di un interesse pubblico connesso al mandato derivante dal risultato elettorale. È, tuttavia, ovvio che i dati e le informazioni di cui viene a conoscenza il consigliere comunale devono essere utilizzati solo per le finalità realmente pertinenti al mandato, rispettando il dovere del segreto secondo quanto previsto dalla legge e nel rispetto dei principi in materia di privacy. Il rapporto sinergico fra il diritto di accesso e il diritto alla privacy rappresenta due interessi e diritti di primario e pari rango che, in quanto tali, sono meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento giuridico. Quindi, non è sufficiente rivestire la carica di consigliere

comunale per avere diritto all'accesso, ma è necessario, come prescritto dall'art.43 TUOEL, che la domanda muova da una effettiva esigenza del consigliere affinché tutte le informazioni e le notizie acquisite siano utili all'espletamento del proprio mandato. Alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale sopra richiamato, si ritiene che, nel caso in esame, l'ente possa rilasciare al consigliere i dati richiesti al fine di consentire allo stesso di controllare la correttezza dell'operato dell'amministrazione, garantendo, però, il rispetto dei dati personali che può essere assicurato, come si è innanzi detto, con la "mascheratura" dei nominativi.

Leggi l'[articolo](#).



Ministero dell'Interno. Costituzione di gruppo consiliare e utilizzo da parte dello stesso della denominazione d'un partito politico

La dinamica dei rapporti tra i partiti ed i gruppi consiliari ad essi riferiti attiene ad un ambito prettamente politico che solo il consiglio può dipanare.

(Parere n.25196 del 22.8.2025) Si fa riferimento alla nota con la quale una Prefettura, nel trasmettere la richiesta di parere inoltrato dal segretario generale del comune di ..., ha chiesto l'avviso di questo Ufficio in materia di denominazione dei gruppi consiliari. In particolare, il segretario generale dell'ente ha segnalato di aver ricevuto dal presidente provinciale di ... del partito "...", in qualità di coordinatore provinciale, la richiesta di verificare la regolare costituzione del gruppo consiliare "...". La questione nasce in quanto il 30 agosto 2023, con pec acquisita al protocollo dell'ente, il consigliere ..., eletto nella lista ..., che rappresenta la maggioranza consiliare, ha comunicato la costituzione del gruppo "..." indicando se stesso come capogruppo. Successivamente, il presidente provinciale del partito ..., con nota acquisita al protocollo dell'ente in data 26 aprile 2024, ha chiesto che venisse riconosciuta l'irregolarità della costituzione del sopra citato gruppo consiliare, dopo aver accertato che il predetto consigliere di maggioranza non era stato autorizzato dal Partito ... ad utilizzare l'omonima denominazione. Con nota del ... ha evidenziato che ... era presente alle elezioni del 2021 con propri candidati nella lista "..." a sostegno del sindaco non eletto che ha ottenuto un seggio dei due attribuiti alla minoranza oggi occupato dal consigliere ..., unico soggetto autorizzato dal coordinatore provinciale di a costituire il gruppo consiliare "..." in seno al consiglio comunale dell'ente, indicando il predetto consigliere come capogruppo. Al riguardo, in via generale, occorre premettere che l'esistenza dei gruppi consiliari non è espressamente prevista dalla legge, ma si desume implicitamente da quelle disposizioni normative che contemplano diritti e prerogative in capo ai gruppi o ai capigruppo (art.38 comma 3, art.39 comma 4 e art.125 del decreto legislativo n.267/00). La materia è regolata da apposite norme statutarie e regolamentari adottate dai singoli enti locali nell'ambito dell'autonomia organizzativa dei consigli, riconosciuta dall'art.38 del citato decreto legislativo n.267/2000. I mutamenti che possono sopravvenire all'interno delle forze politiche presenti in consiglio comunale per effetto di dissociazioni dall'originario gruppo di appartenenza, comportanti la costituzione di nuovi gruppi consiliari, ovvero l'adesione a diversi gruppi esistenti, sono ammissibili. Tuttavia, sono i singoli enti locali, nell'ambito della propria potestà di organizzazione, i titolari della competenza a dettare norme, statutarie e regolamentari, nella materia. Va da sé che i mutamenti in parola modificano i rapporti tra le forze politiche presenti in consiglio, incidendo sul numero dei gruppi ovvero sulla consistenza numerica degli stessi. In merito, si osserva che il T.A.R. Trentino Alto Adige – sez. di Trento, con sentenza n.75 del 2009, ha precisato che "il principio generale del divieto di mandato imperativo sancito dall'art.67 della Costituzione ... pacificamente applicabile ad ogni assemblea elettiva, assicura ad ogni consigliere l'esercizio del mandato ricevuto dagli elettori – pur conservando verso gli stessi la responsabilità politica – con assoluta libertà, ivi compresa quella di far venir meno l'appartenenza dell'eletto alla lista o alla coalizione di originaria appartenenza". In linea con il principio generale secondo il quale,

all'elemento "statico" dell'elezione in una lista si sovrappone quello "dinamico", fondato sull'autonomia politica dei consiglieri, si ritengono in genere ammissibili anche i mutamenti all'interno delle forze politiche che comportano altrettanti cambiamenti nei gruppi consiliari. Anche il TAR Puglia, sez. di Bari, con sentenza n.506/2005, ha evidenziato che il rapporto tra il candidato eletto ed il partito di appartenenza "... non esercita influenza giuridicamente rilevabile, attesa la mancanza di rapporto di mandato e l'assoluta autonomia politica dei rappresentanti del consiglio comunale e degli organi collegiali in generale rispetto alla lista o partito che li ha candidati." Relativamente al caso in esame, si osserva che l'art.15 dello statuto dell'ente dispone che tutti i consiglieri devono appartenere a un gruppo consiliare e ciascun gruppo è composto da almeno 1 consigliere. I consiglieri che dichiarano di non voler appartenere ad un gruppo preciso formano il gruppo misto e possono anche costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti. Il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento del consiglio comunale prevede all'articolo 7 che i consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare e che ciascun gruppo può essere costituito anche da un solo consigliere. È previsto, inoltre, che il consigliere che intenda aderire ad altro gruppo, diverso da quello corrispondente alla lista nella quale è stato eletto, deve darne comunicazione al sindaco-presidente del consiglio comunale ed al segretario comunale, allegando dichiarazione di accettazione del capo del nuovo gruppo. Si soggiunge che il predetto articolo dispone che il consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto, anche se non aderisce ad altri gruppi, acquisisce le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. Dal citato regolamento, come ha precisato il segretario generale nella nota indirizzata al sindaco del ..., non si evince alcuna disposizione statutaria e regolamentare che subordini la formazione di gruppi consiliari alla previa autorizzazione degli organi di partito. Nel caso in questione non è stata acquisita l'accettazione del capo del nuovo gruppo, atteso che il consigliere di maggioranza ha costituito egli stesso il nuovo gruppo denominato "...", come risulta dalla nota acquisita al protocollo dell'ente il ... con n. ... e comunicato al consiglio comunale in data ..., come ha evidenziato il segretario generale nella citata nota del ... La fattispecie verificatasi non sembra sia in contrasto con le norme regolamentari e statutarie dell'ente; tuttavia, si ritiene che soltanto il consiglio comunale, nella sua autonomia ed in quanto titolare della competenza a dettare le norme cui conformarsi in tale materia, è abilitato a fornire una interpretazione delle disposizioni di cui si è dotato, atteso che la dinamica dei rapporti tra i partiti ed i gruppi consiliari ad essi riferiti attiene ad un ambito prettamente politico che solo il consiglio può dipanare.

Leggi l'[articolo](#).



ANAC. Trasparenza, modifiche a schemi di pubblicazione su risorse e controlli e istruzioni operative

Con la delibera n. 481 approvata dal Consiglio del 3 dicembre 2025, Anac è intervenuta aggiornando i due schemi di pubblicazione relativi all'utilizzo delle risorse pubbliche e ai controlli su organizzazione e attività dell'amministrazione (artt. 4-bis e 31, d.lgs. n. 33/2013) precedentemente adottati con delibera n. 495 del 25 settembre 2024, messi a disposizione dell'Autorità allo scopo di favorire enti e amministrazioni nella gestione della sezione "Amministrazione Trasparente" dei portali istituzionali, semplificando le attività di pubblicazione e consultazione di dati, documenti e informazioni grazie a modalità uniformi di organizzazione, codificazione e rappresentazione.

Per i due modelli in questione è stata infatti valutata nel corso del 2025 l'opportunità di modificarne ed integrarne alcuni aspetti in un'ottica di una migliore conoscibilità e fruibilità dei contenuti, tenuto conto anche dei suggerimenti arrivati dai soggetti istituzionali che devono esprimersi, secondo il d.lgs. n. 33/2013, in relazione all'adozione degli schemi di pubblicazione (Conferenza unificata, Garante per la protezione dei dati personali, Agid e Istat) e alla luce dell'esperienza applicativa

maturata dalle amministrazioni nella fase di sperimentazione.

Per tali due schemi infatti, insieme al terzo schema approvato con la delibera n. 495/2024 e relativo agli obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione (art 13, d.lgs. n. 33/2013), era stato previsto un periodo transitorio di dodici mesi in cui procedere all'aggiornamento delle relative sezioni in "Amministrazione Trasparente", con decorrenza dal 21 gennaio 2025 quando è stato pubblicato il relativo avviso in Gazzetta Ufficiale. Dal 22 gennaio 2026 scatta dunque la natura obbligatoria dei nuovi modelli adottati da Anac per le relative pubblicazioni.

Gli schemi aggiornati sono consultabili sul sito istituzionale dell'Autorità unitamente alle delibere n. 481/2025 e n. 495/2024: Allegato 1 su "Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche" e Allegato 3 su "Obblighi di pubblicazione concernenti i dati relativi ai controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione".

Oltre ai due schemi menzionati, sono state integrate anche le "Istruzioni operative" (Allegato 4 della delibera n. 495/2024) – che contengono raccomandazioni per l'inserimento dei dati nelle diverse sottosezioni di "Amministrazione trasparente"- indicando, tra le fonti, anche le Linee guida Agid sull'apertura e il riutilizzo dei dati del settore pubblico.

Leggi l'[articolo](#).



ANAC. Amministrazione Trasparente, da Anac ulteriori cinque schemi di pubblicazione

Con la delibera n. 497 del 3 dicembre 2025, l'Autorità Nazionale Anticorruzione mette a disposizione ulteriori schemi di pubblicazione così da favorire enti e amministrazioni nella gestione della sezione "Amministrazione Trasparente" dei portali istituzionali, semplificando le attività di pubblicazione e consultazione dei dati, grazie a modalità uniformi di organizzazione, codificazione e rappresentazione.

Sono cinque i nuovi schemi approvati dall'Autorità e pubblicati sul sito istituzionale come allegati alla citata delibera, relativi agli artt. 14 (titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione e di governo e titolari di incarichi dirigenziali), 15-bis (incarichi conferiti nelle società controllate), 15-ter (amministratori ed esperti nominati da organi giurisdizionali o amministrativi), 33 (tempi di pagamento dell'amministrazione) e 41 (trasparenza del servizio sanitario nazionale) del decreto legislativo n. 33/2013.

Gli schemi definiti dall'Autorità, anche tenuto conto del confronto con Agid, Istat, Garante per la protezione dei dati personali e Conferenza unificata, sono oggetto di una sperimentazione su base volontaria della durata di 12 mesi all'esito della quale potranno essere integrati e migliorati a seguito dei rilievi e delle esperienze pilota delle amministrazioni/enti coinvolti.

I soggetti interessati alla sperimentazione possono inviare eventuali osservazioni all'indirizzo di posta elettronica Ufficio.URAV@anticorruzione.it, specificando nell'oggetto "sperimentazione ulteriori schemi di pubblicazione".

Anac conferma, infine, l'applicazione ai nuovi schemi del documento recante "Istruzioni operative per una corretta attuazione degli obblighi di pubblicazione ex d.lgs. n. 33/2013" di cui alla delibera n. 495/2025 come modificata dalla delibera n. 481/2025.

Leggi l'[articolo](#).



ANAC. Lavori supplementari non previsti in gara, il concessionario non può averne l'affidamento diretto

I lavori di ammodernamento e adeguamento del Centro di Raccolta Rifiuti di un Comune, non espressamente previsti e individuati nella concessione e per i quali è stato riconosciuto specifico

finanziamento pubblico, devono essere affidati a terzi con le procedure di aggiudicazione disciplinate dal Codice.

I casi in cui è consentito apportare modifiche al rapporto concessorio iniziale, infatti, sono esclusivamente quelli indicati nel Codice degli Appalti. E tra questi non rientra quello riguardante un'amministrazione comunale emiliana, a cui Anac si è rivolta con parere in funzione consultiva n.49, approvato dal Consiglio dell'Autorità del 26 novembre 2025.

I lavori del Comune emiliano, infatti, non sembrano qualificabili come lavori "supplementari", necessari "per ragioni sopravvenute" ad assicurare la prestazione originaria, ove un cambiamento del concessionario comporti le criticità indicate dalla norma, ma costituiscono lavori "autonomi" rispetto all'oggetto della concessione in essere per i quali, peraltro, è stato riconosciuto un finanziamento pubblico specifico in favore del Comune richiedente.

L'oggetto della concessione riguarda specificamente il servizio di gestione dei Rifiuti (qualificandosi, quindi, come concessione di servizi). La realizzazione, manutenzione e adeguamento dei Centri di Raccolta, e l'esecuzione di simili lavori non è prevista né nel piano industriale, né nel piano economico-finanziario presentati dal Concessionario, né nell'elenco prezzi unitari.

L'eventuale affidamento diretto al Concessionario, dell'intervento de quo (e relativa progettazione), potrebbe configurarsi di dubbia conformità allo schema tipico della concessione e, più in generale, alle disposizioni del Codice. In particolare, la previsione del disciplinare tecnico di far realizzare al concessionario lavori pubblici e relativa progettazione, "a domanda" dell'ente interessato, senza considerare, nel bando a monte, i medesimi lavori ai fini della determinazione del valore complessivo della concessione, né ai fini dell'individuazione dei requisiti di partecipazione anche in relazione a tale prestazione, né ulteriormente ai fini della corretta impostazione del rapporto concessorio (corretta allocazione dei rischi/equilibrio economico-finanziario della concessione) non appare coerente con le disposizioni del Codice e potrebbe configurare una indeterminatezza dell'oggetto dell'affidamento.

Leggi l'[articolo](#).



ANCI. Accordo Anci Conai 2020-2024 prorogato fino al 30 aprile 2026

L'Accordo Quadro ANCI-CONAI 2020-2024 è stato ufficialmente prorogato fino al 30 aprile 2026 con l'applicazione delle medesime condizioni previste negli allegati tecnici, inclusi i parametri per l'assegnazione delle fasce qualitative e i corrispettivi spettanti ai Comuni o ai loro delegati per il conferimento dei rifiuti da imballaggio al sistema Conai- consorzi di filiera.

Proroga per garantire certezza e continuità al sistema di gestione dei rifiuti da imballaggio da raccolta differenziata.

Leggi l'[articolo](#).

La rivista IL SUNTO RAGIONERIA è iscritta nel registro dei giornali e periodici del Tribunale di Ancona, al n. 2197/2017. La direttrice è Patrizia Ruffini.

L'editore è Libram S.r.l., che detiene la proprietà della pubblicazione attraverso il marchio Mira Editore.

Per ulteriori informazioni, è possibile visitare il sito web di Libram S.r.l.: www.libram.it inviare un'e-mail a elisa.biekar@libram.it o telefonare allo 071-9206834